

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

28.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTAGLIA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	313	
Disegno di legge (Approvazione):		
Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria (1408) .	314	
PRESIDENTE	314	
Disegno di legge:		
Nuove norme sulle concessioni di de- positi di olii minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di im- posta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (<i>Parere della I, della IV e della XII Commissione</i>) (1327)	314	
PRESIDENTE	314, 318, 319, 320 322, 325, 326, 330, 331, 332 333, 337, 338, 339, 341, 343	
ANTONI	318, 319, 320, 322, 324, 342	
AZZARO	342	
COLUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	343	
		PAG.
	GOTTARDO, <i>Relatore</i>	314, 318, 336 339, 340, 341, 342
	SANTAGATI	318, 319, 320, 326, 331
	TESSARI ALESSANDRO	319, 330, 331, 332, 333 336, 337, 338, 339, 340, 341
	Votazione segreta:	
	PRESIDENTE	314
<hr/> <hr/>		
La seduta comincia alle 18.		
MEROLLI, <i>Segretario</i> , legge il proces- soso verbale della seduta precedente. (È approvato).		
Sostituzioni.		
PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bernardini, Car- rà, D'Alema, Fiori Publio, Garzia, Lan-		

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

franchi Cordioli, Mazzarino, Pandolfi, Rende, Pellicani, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Sarti, Triva e Vetere sono sostituiti rispettivamente dai deputati Da Prato, Castelli Migali, Ottaviano, Kessler, Marzotto Caotorta, Facchini, Bortolani, Zuech, Bosi Maramotti, Zoso, La Rocca, Degan, Carloni Andreucci, Zanini e Buttazzoni Tonellato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria (1408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria ».

Nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 1408, esaminato nella seduta antimeridiana.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria » (1408):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Battaglia, Bortolani, Bosi Maramotti, Buttazzoni Tonellato, Carloni Andreucci, Castelli Migali, Citterio, Degan,

Facchini, Gaiti, Gorla, Gottardo, Kessler, Laganà, La Rocca, Marzotto Caotorta, Merolli, Ottaviano, Patria, Pavone, Santagati, Spaventa, Tessari Alessandro, Toni, Usellini, Viscardi, Zanini, Zoso, Zuech.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulle concessioni di depositi e olii minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (1327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ».

L'onorevole Gottardo ha facoltà di svolgere la relazione.

GOTTARDO, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha esaminato a lungo il provvedimento di legge n. 1327 riguardante: « Nuove norme sulle concessioni di deposito di oli minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ». Ricordo che tale materia aveva già costituito oggetto di alcune disposizioni dei decreti-legge 14 settembre 1979, n. 438 e 12 novembre 1979, n. 579. Il presente disegno di legge intende riproporre, con alcune modificazioni, le norme di cautela fiscale già dettate nei citati decreti-legge.

In particolare il provvedimento è diretto a limitare le movimentazioni di prodotti petroliferi attraverso norme atte a combattere il fenomeno della evasione fiscale in materia petrolifera.

Nel merito desidero osservare che per i depositi di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio di capacità superiore a 50 metri cubi o con capacità di accumulo superiore a 5000 chilogrammi, la concessione prevista dalla normativa dovrà essere rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con

il Ministero delle finanze. Ciò permetterà all'amministrazione finanziaria di procedere a tutti gli accertamenti necessari per la migliore tutela degli interessi fiscali.

Per i depositi di capacità inferiore, la concessione prevista dalla normativa verrà rilasciata dal prefetto della provincia che deve sentire il parere del competente comando del Corpo della guardia di finanza, oltre ai pareri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dall'articolo 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460. La motivazione della richiesta di questo parere mi pare sia intuibile: si vuole che il Corpo della guardia di finanza sia investito della conoscenza di questa richiesta per esprimere il proprio giudizio di merito non solo sulle persone, ma anche sull'opportunità dell'esistenza di un determinato deposito.

Al primo comma dell'articolo 1 si chiede altresì che il soggetto al quale dovrebbe essere data la concessione debba avere un'adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica per garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito. Si tratta di un'espressione che trova riferimento anche nella norma relativa alla distribuzione automatica di carburante; il disposto dell'articolo 1 estende anche al soggetto cui è concessa la gestione del deposito la necessità di dimostrare di avere queste particolari qualità. Il secondo comma dell'articolo 1, inoltre, conferma l'esigenza della valutazione di tali capacità tecnico-organizzative ed economiche e richiede il parere della guardia di finanza anche per quelle concessioni che fossero di competenza degli organi regionali. In esso si fa di fatto riferimento alle regioni a statuto speciale che possono dare concessioni di questo tipo, a differenza delle altre nell'ambito delle quali la competenza in questo senso spetta al prefetto. Ripeto che per quel che riguarda i distributori automatici di carburante, non si applicano le disposizioni di questo articolo in quanto le condizioni soggettive e le particolari modalità sono previste per la concessione di questo particolare tipo di impianti da una apposita normativa.

L'articolo 2 del disegno di legge riguarda la licenza di esercizio. Ci troviamo, quindi, a dover discutere di due documenti necessari: la concessione e la licenza di esercizio che deve essere rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Inoltre, i titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico da compilarsi secondo determinate modalità.

Questa, che è da considerare una norma già vigente, è completata dal secondo comma dell'articolo 2 con la disposizione in base alla quale l'obbligo di avere la licenza è esteso a tutti i depositi. E la novità della norma consiste proprio in tale estensione; infatti, il secondo comma recita: « Della licenza di cui al comma precedente devono essere muniti anche i titolari di depositi di oli minerali sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonché dei depositi di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale ».

La licenza di cui si parla ha scadenza triennale ed il suo rinnovo deve essere richiesto dal soggetto interessato entro il termine di scadenza. Viene prevista pure una sanzione nel caso in cui non venga richiesto il rinnovo della licenza medesima e la pena pecuniaria prevista varia dalle 50 alle 300 mila lire. Si comprende bene il motivo di questa previsione di discrezionalità nella comminazione della pena pecuniaria: infatti, non tutti i depositi hanno le stesse dimensioni. Il Comitato ristretto ha discusso a lungo della questione dei termini di validità della licenza e del suo rinnovo; infatti, se da un lato è corretto prevedere una scadenza triennale per la stessa, dall'altro non ci sente sufficientemente tutelati da un eventuale mancata richiesta di rinnovo in tempo adeguato. Per questa ragione presenterò un emendamento che fissa l'obbligo del rinnovo entro quattro mesi prima della scadenza. In tale emendamento si stabilisce l'obbligo per l'amministrazione finanziaria del rinnovo della licenza, ovviamente ove sussistano le condizioni che la giustifichi-

no, e l'obbligo di ottemperare a tale incombenza.

Viene poi riconosciuto l'istituto della locazione anche per i depositi di oli minerali e viene introdotto il criterio della responsabilità solidale in materia fiscale da parte del titolare della concessione con il locatario. Questa norma è giustificata dal fatto che probabilmente è stata proprio la mancanza di tale responsabilità solidale a consentire gli illeciti che tanto preoccupano l'opinione pubblica e politica: era, infatti, possibile nascondersi dietro soggetti fittizi senza alcuna specifica competenza e senza nessun supporto economico, rendendo così di fatto impossibile all'amministrazione finanziaria l'esercizio di quell'attività di recupero dell'eventuale illecito fiscale commesso. L'introduzione della responsabilità fiscale solidale, dunque, esclude materialmente che si verificino situazioni di questo genere. La concessione, infatti, viene rilasciata a soggetti aventi capacità economiche e tecnico-organizzative.

In altro comma viene fissato l'obbligo — sin'ora si trattava di un atto discrezionale — della sospensione della licenza nei confronti dell'impianto il cui titolare o legale rappresentante sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione dell'impianto stesso, costituenti delitti punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Come dicevo, la disposizione della sospensione della licenza era legata prima alla discrezionalità del dirigente dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, cioè dell'organo concedente. Tale organo, per procedere, inoltre, non doveva attendere il rinvio a giudizio, ma poteva agire sin dal momento in cui veniva inviato al titolare dell'impianto l'avviso di reato. In altri termini, si prevedeva uno spazio temporale, ai fini dell'intervento, più ampio rispetto a quello previsto dal disegno di legge in discussione; a fronte di tale restrizione viene prevista, come dicevo, la definizione di una data certa e l'obbligo anziché la facoltà della sospensione della licenza. A questo proposito, in sede di Comitato ristretto, è stato fatto notare co-

me manchi la definizione temporale del periodo di sospensione della licenza e per questo motivo presenterò un emendamento nel quale si specifica che tale periodo va dal momento della revoca al proscioglimento dall'accusa o all'assoluzione.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 2 prevede che una condanna con sentenza passata in giudicato per una delle citate violazioni, importa la revoca della licenza di esercizio nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.

Esaurita questa prima serie di problemi, il disegno di legge si occupa della parte riguardante il controllo dell'amministrazione finanziaria sui trasferimenti di prodotti fra raffinerie e depositi. Lo articolo 3 stabilisce che: « I prodotti petroliferi finiti possono essere trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, ad altre raffinerie a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento secondo le modalità stabilite dal Ministero delle finanze ». Una delle cause più probabili dell'evasione fiscale, è certamente rappresentata dalla proliferazione dei depositi la cui esistenza può peraltro corrispondere ad esigenze tecniche ed economiche; per cercare di contenere questo fenomeno si dà la possibilità, alla raffineria rimasta con il deposito vuoto, di poter ricevere i prodotti petroliferi da altre raffinerie, purché siano rispettate le previste modalità. Ho presentato al riguardo un emendamento, tendente a meglio precisare il contenuto dell'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, richiamato all'articolo 3.

L'articolo 4 riguarda l'attività imprenditoriale che sino ad oggi poteva essere svolta senza alcun obbligo di osservanza di norme particolari; considerato però che anche in questo settore vi è la possibilità di compiere frodi, si rende ora obbligatorio osservare determinate modalità che verranno stabilite dal Ministro delle finanze.

All'articolo 5 si stabilisce che quanto era prima concesso soltanto per l'esportazione, sia consentito anche per il magazzino, purché esistano ragioni obiettive

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

che lo giustificano, e sempre con le modalità stabilite.

Per quanto riguarda l'articolo 6, l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 9 del 1970 prevedeva che le miscele ed i residui oleosi recuperati dalla pulizia delle navi o dalle acque del mare, nonché i prodotti petroliferi provenienti dalle varie lavorazioni, riconosciuti non utilizzabili, fossero dispersi, ovvero distrutti mediante combustione. Quest'ultima disposizione non è più adeguata alle attuali esigenze, considerata la necessità di evitare qualsiasi spreco di combustibile; si è provveduto allora, con l'articolo 6, a modificare il suddetto quinto comma dell'articolo 4 prevedendo la possibilità dell'utilizzazione dei residui mediante la combustione con utilizzazione del calore, assoggettandoli però allo stesso trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili densi.

Con l'articolo 7 si è voluto andare incontro alla necessità — avvertita nel quadro della lotta alle frodi fiscali — di disciplinare in maniera più rigorosa la movimentazione dei prodotti petroliferi tra i depositi liberi di oli minerali per uso commerciale.

Trattandosi infatti di prodotti che hanno assolto il debito di imposta, la normativa vigente non prevede oggi restrizioni alla loro movimentazione che spesso è fittizia, e nasconde le frodi.

L'articolo 7 prevede pertanto la possibilità di trasferire i prodotti petroliferi ad altri depositi liberi di oli minerali, soltanto nel caso in cui si tratti di depositi di capacità superiore a 3 mila metri cubi, e che in quanto tali svolgono la funzione di rifornimento di altri impianti.

In seguito al dibattito svoltosi presso la Commissione industria della Camera, sui decreti-legge in materia energetica si è ritenuto di escludere dal divieto di trasferimento dei prodotti petroliferi i depositi liberi collegati, mediante tubazione, a raffinerie e depositi doganali, o assimilati ai doganali. Questo perché si tratta di depositi che assolvono alla semplice

funzione di smistamento dagli impianti cui sono collegati con tubazione.

Sempre con l'articolo 7, dal divieto è esclusa la movimentazione dei prodotti petroliferi adulterati per uso agevolato (carburante per uso agricolo, petrolio per riscaldamento, ecc.), in quanto già disciplinati da apposita regolamentazione fiscale. È stata altresì esclusa la movimentazione dei prodotti provenienti da depositi liberi ove hanno subito operazioni di additivazione, o di miscelazione, o di confezionamento, e quella dei prodotti confezionati.

In caso d'inosservanza, l'articolo 7 prevede l'applicazione di una pena pecuniaria variante da un milione a 5 milioni, da applicare secondo le modalità stabilite dalla legge n. 4 del 7 gennaio 1929, trattandosi di tutelare esigenze di carattere fiscale.

Onorevole presidente, ho così concluso la mia relazione; osservando però che la materia è alquanto delicata, desidero sottolineare come alcune considerazioni fatte sulla scarsa tempestività dei lavori svolti da questo ramo del Parlamento nei confronti del disegno di legge al nostro esame, ritengo siano state male interpretate, dando luogo ad una polemica che non era il caso che sorgesse.

Mi corre l'obbligo di fare questa osservazione in quanto, come relatore, ho spesso avuto l'incarico di riferire sui provvedimenti in materia petrolifera, e posso dar atto ai colleghi del Comitato ristretto, che mi hanno aiutato ad analizzare la materia, di un grosso impegno che si è trasferito in una responsabile collaborazione nei confronti dell'iniziativa del Governo, il quale certamente aveva l'obbligo di intervenire di fronte al grosso problema dell'evasione fiscale nel settore petrolifero.

In altre circostanze provvedimenti in questa materia sono arrivati alla conclusione del loro *iter* con testi degli articoli sostanzialmente diversi rispetto a quelli iniziali.

Questo sta ad indicare non solo il senso di responsabilità, ma anche l'iniziativa e l'impegno della Commissione nell'esa-

minare questa delicata materia. Certo, non sempre è possibile fare come e quanto si vorrebbe. La Commissione, non sottostando alla tentazione di criminalizzare acriticamente determinati e importanti settori della vita economica del paese, ha espresso notevoli capacità per integrare l'iniziativa del Governo cui debbo dar atto, come relatore, di sensibilità di fronte ad una materia che così sfavorevolmente ha impressionato la pubblica opinione in questi giorni.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Gottardo, ha anche illustrato gli emendamenti al disegno di legge che sono il frutto del lavoro del Comitato ristretto?

GOTTARDO, Relatore. Per essere precisi la formulazione degli emendamenti che ho presentato non è stata proposta all'unanimità dai membri del Comitato ristretto. Io ho cercato solo di dare una risposta alle osservazioni emerse nel corso dei lavori, lasciando evidentemente ai colleghi del Comitato e anche non facenti parte di esso, piena libertà di espressione e di giudizio su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Intendevo dire proprio quello che lei ha precisato, ossia che gli emendamenti che portano la sua firma, due di carattere formale e sette di carattere sostanziale, non derivano da una sua iniziativa personale, ma sono il frutto del lavoro e delle osservazioni fatte in sede di Comitato ristretto, anche se espressione solo di una parte dei componenti. Oltre questi emendamenti sono stati presentati, prevalentemente a firma dell'onorevole Antoni, altri 10 emendamenti. Immagino che siano anch'essi frutto del lavoro del Comitato ristretto, e redatti in forma tale da non aver avuto l'approvazione di una parte dei membri del Comitato.

ANTONI. Se vogliamo possiamo dare questa interpretazione. Sono emendamenti che tengono conto delle questioni emer-

se nel corso del confronto, non concluso, avvenuto nel Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Esprimono un dissenso verificatosi all'interno del Comitato ristretto. Una parte non ha firmato gli emendamenti del relatore, un'altra parte non ha firmato quelli dell'onorevole Antoni.

SANTAGATI. Desidero porre una questione pregiudiziale. Richiamandomi alla esperienza di questi giorni, da tutta la documentazione in materia (la relazione resa in Commissione plenaria dal Ministro delle finanze, il famoso rapporto che il Ministro ha messo a disposizione del presidente della Commissione finanze del Senato, poi acquisita dai senatori e che anche noi chiediamo di acquisire) emerge un dato essenziale, che molte delle irregolarità che sono state commesse in questi anni dipendono anche dalla difficoltà e dalla complessità delle norme vigenti in materia di oli minerali. Dato che si tratta di questioni di carattere altamente specialistico, in cui i parlamentari non possono essere sicuri *ex informata conscientia* di mettere a buon fine le proprie cognizioni, e poiché la materia, come lo stesso ministro Reviglio ha autorevolmente dichiarato, è molto delicata e complessa, vorrei mettere a profitto una proposta fatta dal nostro presidente alcuni giorni fa, quando aveva prospettato la possibilità di chiedere alla Presidenza della Camera la disponibilità di tecnici che affiancassero l'opera dei parlamentari nella formulazione delle norme legislative. Mi pare che questa sarebbe una prima, utile occasione per sperimentare questa possibilità. Preciso che non vi è in questo alcun intento di ritardare l'*iter* del provvedimento, avendo il nostro gruppo dato l'assenso alla sede legislativa ed essendoci dichiarati disponibili al varo del disegno di legge con la massima sollecitudine possibile. Vorremmo però vederci meglio, trattandosi di una materia altamente tecnica. Io, per lo meno, non mi sento nelle condizioni di poter dare un giudizio

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

certo sulle risultanze del Comitato ristretto, o sulle enunciazioni rese dal relatore, o sugli emendamenti predisposti, non unitariamente, da una parte e dall'altra dei componenti il Comitato. Non vorrei, e mi rivolgo in particolare al Governo, che o per eccesso o per difetto si sbagliasse. Per difetto, creando uno strumento che alla luce delle esperienze si rivelasse incompleto, inadatto e inefficiente; per eccesso, presi dal clima scandalistico in cui ci troviamo in questo momento, introducendo norme talmente restrittive da rendere poi inefficace la loro applicazione. Per evitare di peccare in un senso o nell'altro sarebbe molto utile l'aiuto di tecnici. E non credo che la Presidenza della Camera potrà negare questa nostra esigenza e scrupolo, perché è vero che il nostro compito è fare le leggi, ma non è che più ne sforniamo e più siamo lodati, le leggi bisogna soprattutto farle bene.

Chiedo perciò in via pregiudiziale alla presidenza se non ritenga opportuna questa proposta, che non occorre votare perché non credo sia una questione che ci divide. Eventualmente la mia idea iniziale può essere perfezionata da proposte integrative dei colleghi degli altri gruppi. Ma cominciamo a dare l'esempio di una buona attività legislativa predisponendo un testo, anche con l'ausilio del Governo, che sia il migliore possibile. In questa materia, sul piano politico, non credo dovrebbero esserci molte polemiche. Tutti desideriamo arrivare all'approvazione di un provvedimento il più valido possibile. Proprio per questa ragione, come ho già avuto modo di dire, ritengo opportuno procedere all'esame della normativa avvalendoci, magari, dell'apporto di tecnici messi a disposizione dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mi rendo perfettamente conto della delicatezza della materia oggetto del provvedimento al nostro esame, faccio presente, però, che il nostro compito precipuo è quello di legiferare e poiché in materia vi è una carenza di legislazione, diventa ancor più necessario procedere rapidamente all'esame di questo disegno di legge.

Quanto alla sua richiesta di approfondire ulteriormente la normativa, ricordo che questo provvedimento fu varato dal Governo fin dal gennaio scorso ed è stato a lungo esaminato da un comitato ristretto dove sono stati presentati ed analizzati anche vari emendamenti. Per tali ragioni, non posso condividere la richiesta di un rinvio della discussione su questo disegno di legge.

SANTAGATI. Signor Presidente, mi auguro solamente che tra qualche anno non saremo costretti a pentirci di aver legiferato così in fretta.

TESSARI ALESSANDRO. Debbo dire che non sono in grado ancora di intervenire nel merito della materia oggetto del disegno di legge n. 1327 anche perché non sono a conoscenza dei numerosi emendamenti che sono stati preannunciati. Pertanto, mi permetto di chiedere al presidente un rinvio dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, come ho già detto all'onorevole Santagati, non posso accettare tale richiesta.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONI. Nel corso del mio intervento di carattere generale sulla materia cercherò di illustrare anche le motivazioni degli emendamenti proposti dalla nostra parte politica...

SANTAGATI. Io non conosco questi emendamenti. Non possiamo procedere così, signor presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, siamo in sede di discussione generale, lasci parlare l'onorevole Antoni.

SANTAGATI. Ripeto, signor presidente, non è questa la maniera di procedere. Gli emendamenti non sono stati distribuiti ed io ho bisogno di esaminarli prima di intervenire nel dibattito.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, le ricordo che siamo già in sede di discussione generale e che una parte degli emendamenti sono stati distribuiti, gli altri lo saranno tra poco. Intanto, gliene consegno alcuni.

SANTAGATI. Desidero che rimanga agli atti che solo adesso ho ricevuto copia di alcuni emendamenti. Chiedo che la Commissione si pronunci sulla mia richiesta di sospensione della seduta in attesa che tutti gli emendamenti vengano fotocopiati e distribuiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di sospensione dell'onorevole Santagati.

(È respinta).

Riprendiamo la discussione sulle linee generali.

ANTONI. Rispondendo alla richiesta del presidente, desidero ancora una volta precisare che l'intervento che mi accingo a svolgere è di carattere generale, pur non escludendo che nel corso di esso — che riguarderà pertanto l'illustrazione della nostra posizione sull'intero disegno di legge — potrebbe rendersi necessario, per una migliore intelligenza dei vari problemi, far riferimento a qualcuno degli emendamenti che è intenzione del gruppo comunista presentare. In ogni caso, ciò non significa che, in nome di tali eventuali riferimenti, noi si intenda dare successivamente per illustrati gli emendamenti. Il nostro gruppo, infatti, una volta conclusa la discussione sulle linee generali, valuterà la opportunità o meno, quando si discuterà dei singoli articoli, di avvalersi del diritto di illustrazione degli emendamenti.

Fatta questa doverosa premessa, entro immediatamente in argomento svolgendo, ancora una volta una considerazione di natura complessiva così come ci è già occorso di fare trattando di una materia tanto infuocata quale quella che ci troviamo di fronte in questi giorni. Il provvedimento all'ordine del giorno è giunto al nostro esame, dopo lo stralcio da quello

energetico discusso da parte della Commissione industria, su sollecitazione del Governo, nel momento in cui essa si è occupata del decreto-legge decaduto a seguito delle decisioni e dei voti espressi da quella Commissione.

Nelle intenzioni del Governo — e noi non abbiamo nulla da contestare in ordine a tali intenzioni — il provvedimento dovrebbe essere volto a perfezionare la legislazione vigente e con essa gli strumenti necessari ad un più rigoroso controllo delle movimentazioni dei prodotti petroliferi e, più in generale, quindi, si propone di dotare la pubblica amministrazione di norme e di strumenti che le consentano di meglio operare contro le evasioni in questo settore.

Accanto all'apprezzamento per le intenzioni del Governo, vorranno i colleghi ed il Governo accogliere alcune osservazioni critiche. Anche se è vero che è sempre valido il detto « meglio tardi che mai », è altrettanto vero che — così come è possibile evincere dalle vicende di questi giorni — l'esperienza già maturata avrebbe suggerito che alla definizione di un provvedimento di questo genere si giungesse molto prima. Il nostro gruppo ha spesso posto l'accento sulla continuità delle istituzioni e quindi dell'azione del Governo e dei diversi Ministeri: ciò non toglie che da parte nostra non si debbano individuare eventuali tentativi di distorsione delle responsabilità, dato che nel modo stesso di condurre l'amministrazione di settori così delicati della vita economica del paese è possibile individuare un certo modo di governare. A questa considerazione desidero aggiungerne un'altra relativa al modo in cui è stato ideato il provvedimento al nostro esame che rappresentava prima una parte, un titolo, di un provvedimento più vasto inerente ai consumi energetici in generale. Se fu deciso di stralciare da tale provvedimento di carattere generale la parte di cui ci stiamo occupando, ciò vuol dire che la trattazione di essa era stata inserita surrettiziamente in quella sede di discussione. Dal nostro punto di vista, comunque, il fatto di aver distratto la questione da

quella sede dimostra l'intenzione di dar soddisfazione, nella situazione attuale, almeno in parte — e sarebbe stato auspicabile ed opportuno fosse data del tutto — ad esigenze di maggior controllo nel settore.

Proprio per queste ragioni, per questo *iter* del provvedimento, esso non può che essere stato redatto in modo affrettato ed il fatto che esso faccia riferimento a materia ben più vasta e composita non facilita certo la sua trattazione. Inoltre, tutta la materia è resa ancor più complessa dalla presenza di disposizioni amministrative dovuta all'uso eccessivo — che potremmo anche definire abuso — di circolari; quindi dovuta, a mio avviso, ad un eccessivo potere concesso alla direzione centrale ed anche ad organi periferici le cui decisioni sono sfuggite anche agli organi politici e si sono sottratte ai necessari controlli che, invece, la materia oggetto di esse avrebbe richiesto.

Vorrei anche ricordare che alcuni dei provvedimenti ai quali oggi facciamo riferimento furono varati in occasione di un altro avvenimento che toccò profondamente la vita politica italiana: intendo riferirmi alla questione dei petroli. Da quel momento — e se non erro la faccenda risale al 1972-1973 — si ritenne necessario disporre di una legislazione il più rispondente possibile alle esigenze di controllo derivanti dal fatto che, attraverso illeciti ed evasioni, alcune entrate — chiamiamole pure così — erano state distratte dalla loro naturale destinazione ed erano andate a finire in tasche nelle quali, per onore delle istituzioni, non avrebbero dovuto giammai finire. Alcuni degli operatori economici, comunque, non hanno mai condiviso quest'impostazione ed hanno colto l'occasione per denunciare questo tipo di atteggiamento in concomitanza con il dibattito svoltosi in aula intorno ai misuratori meccanici il 1° luglio scorso. È evidente, pertanto che un maggior rigore nei controlli, che non era voluto da una parte spesso determinante degli operatori, esigeva una disponibilità più unitaria e complessiva della pubblica amministrazione ed una volontà anche politica di intervento: tale

disponibilità e volontà — e lo diciamo con chiarezza — non abbiamo sin'ora intravisto per lo meno nella misura necessaria.

Questi ultimi tempi sono almeno più ricchi di intenzioni, il pericolo però che io intravedo oggi è che alle intenzioni non corrispondano le opere.

Vorrei soffermarmi un attimo sull'osservazione prima fatta dal relatore sulla nostra positiva partecipazione ai lavori in sede di Comitato ristretto. Ancora di una positiva partecipazione fanno parte le riserve sul contenuto e sulla procedura del provvedimento in esame, riserve che avevamo l'intenzione di cercare di superare — come abbiamo fatto per i misuratori meccanici — attraverso un positivo e complessivo riesame della materia in rapporto alla disciplina legislativa attuale, in modo che anziché ad un provvedimento parziale si potesse giungere ad un provvedimento maggiormente incisivo sulla situazione attuale, della quale si potrà discutere, sì, la misura e l'entità (mi riferisco alle recenti dichiarazioni del Ministro delle finanze), ma in rapporto alla quale certo nessuno metterà in discussione il fatto che chiunque metta le mani in questo settore rischia di perdere non solo le mani, ma le intere braccia.

Il gruppo comunista vuole inserirsi in questo provvedimento per offrire al Parlamento ed al paese possibili soluzioni maggiormente pertinenti, avendo a monte l'esperienza compiuta — con risultati largamente positivi — di una questione analoga, quella della battaglia per i misuratori meccanici.

Certo se avessimo avuto più tempo a disposizione avremmo potuto far meglio: questo tempo a disposizione non c'è. Perché? Questa sera noi siamo disponibili ad arrivare al voto sul provvedimento esaminando tutti gli emendamenti; non abbiamo problemi, possiamo rimanere qui anche fino a domani, questo sia chiaro, al fine di evitare ogni critica o accusa di intenzioni dilatorie nei confronti del provvedimento stesso. La nostra scelta politica è infatti quella di un'opposizione po-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

sitiva, di confronto e di dibattito con il Governo e la maggioranza per giungere a provvedimenti migliori; se scrupoli abbiamo avuto, sono dovuti al nostro ritenere non ancora maturi fino in fondo per il controllo che sarebbe necessario.

Il relatore ha ricordato la vicenda che sta alle spalle del provvedimento in esame. Poiché si tratta ora di decidere abbastanza in fretta, noi abbiamo il fondato timore che la legge alla fine non risulti quale la volevamo. Pertanto a questo punto lo dobbiamo dire: se il nostro presidente si fosse preoccupato meno del decreto economico, e di più di quanto giaceva nei cassetti della Commissione finanze e tesoro, probabilmente subito dopo le ferie avremmo potuto prendere in esame la materia, o in sede di Comitato ristretto, o in altro modo.

Ci troviamo invece questa sera a dover esaminare in tutta fretta il provvedimento, con il rischio di non poter votare per la mancanza del numero legale.

PRESIDENTE. Lei sa, onorevole Antoni, che l'ufficio di presidenza decide sempre all'unanimità.

ANTONI. Se il presidente avesse voluto, nell'esercizio dei suoi doveri — tra i quali quello della fissazione dell'ordine del giorno dei lavori della Commissione — avrebbe potuto fare qualcosa di più. Se egli si fosse reso conto dell'importanza anche di questo provvedimento, avrebbe lavorato con la solerzia tardiva con la quale lavora in questi giorni.

PRESIDENTE. L'accusa contenuta nella sua osservazione, onorevole Antoni, può essere rivolta non solo verso di me, ma verso tutti i colleghi dell'ufficio di presidenza. Inoltre le ricordo che il provvedimento è stato, nei mesi di giugno e luglio, all'esame del comitato ristretto, di cui lei stesso faceva parte.

ANTONI. Se il presidente, avvalendosi dei suoi diritti, avesse iscritto all'ordine del giorno il provvedimento...

PRESIDENTE. Il presidente non ha alcun diritto, onorevole Antoni.

ANTONI. Ripeto che se il presidente si fosse preoccupato di evidenziare l'urgenza del provvedimento, probabilmente — e nell'interesse di tutti — saremmo arrivati alla approvazione di una legge migliore, elaborata con maggiore coscienza e serenità. Siamo invece oggi costretti a prendere atto del fatto che la situazione è improntata alla fretta, tesa unicamente alla conclusione della vicenda, secondo l'intenzione del presidente che pare voler approfittare di ogni occasione per porre sé stesso nella luce di un secondo fustigatore, o in quella del presidente più « corrente » di tutti, cioè di colui il quale riconosce la « correntezza » del suo ufficio.

Per quanto riguarda poi i lavori del Comitato ristretto, se un Governo non è in grado di sostenere propri provvedimenti, e quindi di avvalersi della sua maggioranza — perché è alla maggioranza che in primo luogo deve rivolgersi, non ad una opposizione, a meno che non abbia da imputare ad essa, al di là delle questioni specifiche, l'uso dell'ostruzionismo, che significa certamente ritardo (che poi il ritardo sia utile o dannoso è un'altra cosa), — credo di dover difendere l'intero Comitato ristretto che, con il rappresentante del Governo, ha fatto tutto quello che poteva nei tempi a sua disposizione, di fronte ad una serie di difficoltà (sulle quali tornerò) che lo stesso Governo aveva e che non sono tuttora risolte, come quello eccesso di autonomia dell'amministrazione e quella mancanza di controllo cui prima mi riferivo.

È noto a tutti i colleghi che abbiamo chiesto in Comitato ristretto una serie di dati che il presidente, due o tre giorni fa, ha dichiarato importanti ma non decisivi; ci sono stati forniti ulteriori elementi non prima di tre quarti d'ora fa, ma che tuttavia ci consentiranno in parte l'analisi che vogliamo fare a dimostrazione di quanto abbiamo sostenuto. D'altra parte mi sembra che la polemica finisca per diventare oziosa e ci possa portare in una condizione che personalmente ritengo molto

amara, quella di fare sostanzialmente la conta dei presenti e degli assenti. Io non voglio togliere a nessuno le proprie scelte, né offendere o accusare. Credo poi che alla mia parte politica si possano fare tutte le osservazioni che nel campo del lecito è possibile fare, ma non accusarla di mancanza di interesse, di impegno di attività giornaliera dentro e fuori di qui.

Ho voluto dire queste cose perché qualcuno ha suggerito di fare la conta. Ma credo che finirebbe per essere un confronto ozioso; noi vogliamo confrontarci sui fatti e la nostra amarezza è che il provvedimento al nostro esame finirà per essere approvato senza un confronto più penetrante sui fatti e sarà questa condizione che si è verificata fuori e contro la nostra volontà che non ci consentirà in ogni caso di apprezzare fino in fondo questo provvedimento, anche nell'atteggiamento finale.

Ringrazio il relatore per il suo riconoscimento, anche se non è dato a nessuno dire ciò che non è voluto o da altri apprezzato.

Ho parlato prima di materia incandescente. Desidero aggiungere che quando si interviene in una materia incandescente come questa, un po' dall'esterno, al di là delle intenzioni, il rischio è che il tamponamento sia peggiore del buco, cioè con il provvedimento presentato dall'esecutivo non si corregga fino in fondo la situazione e si creino condizioni diverse da quelle che noi vogliamo. Quando abbiamo esaminato il disegno di legge ci siamo chiesti se, almeno in partenza, rappresentasse un salto di qualità nei confronti della legislazione precedente e abbiamo dovuto dar atto che l'intenzione con cui ci si muove è di realizzare maggiori controlli. Vorremmo però osservare che è difficile realizzare maggiori controlli senza una conoscenza più approfondita degli elementi di fatto. Una scorsa veloce a un documento prima considerato segreto, e che è da poche ore a disposizione dei componenti di questa Commissione, oltre alle dichiarazioni rese dal ministro Reviglio, fa anche riflettere sulle varie questioni che sono collegate alla possibilità di evasione, alla

casistica così numerosa sollevata dal ministro e ripresa in questo « appunto » (come l'ha definito il ministro Reviglio) cui ho fatto riferimento. Non è sufficiente dire che vogliamo eliminare le possibili evasioni, bisogna anche indicare esattamente quali sono e dove si verificano. A proposito della impossibilità del controllo dell'evasione, perché vi sarebbe una evasione totale che dipenderebbe dal fatto che avverrebbe soprattutto nell'importazione che, è risaputo, per i prodotti petroliferi avviene per nave, rimando al Governo e in particolare ai responsabili del Ministero e ai funzionari quella parte di appunto che si riferisce alla richiesta di controllo, almeno a scandaglio, di come si sono potute o si sarebbero potute determinare in quelle situazioni, in quelle zone, le evasioni dei prodotti petroliferi. Lo rimando al Governo perché sarebbe interessante conoscere quali sono stati i provvedimenti assunti e quali le misure che risultano oggi in questo provvedimento per effettuare questi controlli che da questo appunto risultano essere possibili, almeno a scandaglio. Una cosa è certa. In questo provvedimento non c'è nulla di tutto questo. Esso affronta altre questioni e non in realtà quella più importante dell'evasione fiscale all'importazione.

A mio parere l'impalcatura del disegno di legge in esame è quella, rimanendo sostanzialmente nel quadro della legislazione attuale, di inserire particolari strumenti, cercando di determinare delle condizioni oggettive perché l'evasione sia la minore possibile. A proposito vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in una parte del provvedimento si impediscono per la stragrande maggioranza (più del 90 per cento) dei depositi liberi esistenti in Italia le movimentazioni di merci. La tesi sostenuta è che attraverso le movimentazioni da un deposito all'altro sarebbero più facili le evasioni. Mi pare di ricordare che si tratta di quasi 5 mila depositi in Italia, contro i 140-150 (vedremo con alcune differenze) che invece conserverebbero in determinate condizioni questa possibilità. Quindi si interviene con una norma legislativa per correggere una con-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

dizione di operatività sia delle aziende sia di mercato.

La domanda che desidero pormi e che vorrei porre anche agli altri colleghi è una domanda di critica astratta: una scelta quale quella proposta con questo provvedimento non potrebbe forse andare oltre certe intenzioni? In altre parole, mi domando se sia veramente opportuno spingere una azienda minore ad una maggiore condizione di produttività. Infatti, si potrebbe correre il rischio (e con ciò mi riferisco a quanto ebbe modo di dire l'ex presidente della Confindustria) di creare condizioni di privilegio nei confronti di alcuni gruppi petroliferi o di alcuni grandi produttori. Se tale rischio si dovesse verificare, con questo provvedimento noi favoriremmo ulteriori concentrazioni di aziende petrolifere in questo settore, concentrazioni già esistenti in Italia e nel mondo.

Mi domando, inoltre, se impedire la movimentazione sia il metodo migliore per impedire anche l'evasione. Probabilmente, a mio avviso, sarà opportuno procedere ad altre forme di garanzia e di tutela per bloccare la grande evasione. Non ritengo impossibile un controllo all'origine, cioè sull'importazione e sulla lavorazione dei prodotti petroliferi.

Come mai i depositi di oli minerali e di prodotti affini sono considerati come concessioni affittabili? Perché, richiamando unicamente una questione di solidarietà e di responsabilità fiscale, si è voluto mantenere una disposizione in atto che credo risalga al 1934 (possibilità di affitto e di locazione dei depositi)? Evidentemente, introdurre oggi una normativa del genere rappresenta una contraddizione. Per tale ragione abbiamo presentato un emendamento teso a consentire, dopo una serie di controlli maggiori, più libertà di operazione da parte degli operatori commerciali. Pensiamo, inoltre, che sia necessario modificare (ampliandola) quella parte della normativa che disciplina il trasferimento dei prodotti petroliferi purché siano previsti collegamenti diretti con le tubazioni...

AZZARO. Queste sono argomentazioni sulle quali potremmo anche trovarci d'accordo. Si tratta di conoscere che tipo di documentazione è necessaria per chi trasporta carburante da un deposito ad un altro, in quanto l'aumento dei costi per una piccola impresa debbono essere giustificati pienamente.

ANTONI. Ringrazio l'onorevole Azzaro per la sua interruzione anche perché mi consente di aggiungere che le garanzie previste per la movimentazione non possono andare oltre un certo limite se non a danno dei principi di mercato.

Sta di fatto che le intenzioni del Governo si manifestano in quella parte della normativa riguardante le limitazioni alla movimentazione.

Non posso non sottolineare l'esistenza di una questione che ha rilevanza penale e che costituisce uno dei maggiori deterrenti contro l'evasione fiscale a patto che la relativa norma sia efficace immediatamente. Tale questione riguarda la possibilità o l'obbligo per il responsabile dell'ufficio tecnico di sospendere la licenza a coloro i quali, in dipendenza di un procedimento penale, fossero stati denunciati. Si è detto che era necessario, visto che la precedente legislazione faceva riferimento esclusivamente alla pendenza di un procedimento penale senza indicare in quale momento potesse essere esercitata quella facoltà discrezionale ed in particolare non prevedeva, per l'appunto, un obbligo in questo senso, trasformare tale facoltà discrezionale in un obbligo ed anche aggiungere che il « capo dell'ufficio deve sospendere la licenza dell'impianto nel momento in cui il titolare è rinviato a giudizio ».

In ordine a questa previsione vorrei sottolineare le perplessità che essa ha suscitato non soltanto in noi, ma anche nella maggioranza; perplessità espresse anche, se non erro, in un emendamento presentato dal relatore. In ogni caso si è trattato di un punto particolarmente dibattuto, senza però l'apporto del Governo. In pratica, l'obbligo della sospensione dell'impianto, in presenza dell'istituto della locazione dell'impianto medesimo, può col-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

pire il proprietario non colpevole di reato o comunque dei delitti per i quali si deve procedere alla sospensione della licenza di esercizio dell'impianto. Si tratta di una questione di notevole importanza: infatti, si sposta il problema della responsabilità personale facendola ricadere sull'impianto. Per questi motivi mi son chiesto — e le mie perplessità non sono state ancora fugate e mi auguro lo siano adesso — se sia più opportuno perseguire l'impianto in quanto tale, e quindi porlo in condizioni di non funzionalità, oppure privilegiare, così come proposto dal relatore, il momento della responsabilità personale, al fine proprio — e lo ripeto — di distinguere la posizione del responsabile dell'illecito, che, avendolo commesso, è penalmente perseguibile, da quella dell'impianto che può essere, come tale sospeso, ma che, al verificarsi di determinate condizioni, può essere ancora gestito.

Quella che ho ricordato è la tesi del relatore. Si potrebbe pure prendere in considerazione la nostra tesi, elaborata alla luce della modesta esperienza personale maturata in materia di codice di procedura penale e dei fatti vissuti in questi ultimi tempi.

Vorrei anche chiedere al Governo se esso ritenga che la norma, così com'è stata ideata, sia in ogni caso più puntuale e più punitiva rispetto alla precedente. Capisco che non si possa neppure da parte nostra non mantenere un atteggiamento coerente: abbiamo detto prima che esisteva un eccessivo margine di discrezionalità per l'amministrazione, e non intendo adesso contestare questa affermazione; resta il fatto che solo attraverso l'ipotesi che prende in considerazione la gravità dei delitti sia possibile risolvere la questione. Per questa ragione noi abbiamo presentato un emendamento che mira a fissare la facoltà di sospensione da parte del dirigente del servizio al momento della denuncia e l'obbligo per lo stesso al momento del rinvio a giudizio. Noi riteniamo che questa sia la strada più giusta in quanto, così facendo, non si priva l'amministrazione della facoltà della sospensione, l'eliminazione della quale potrebbe far pro-

spettare una omissione di atti d'ufficio perché non esercitata di fronte alla evidenza di delitti sin dal momento della denuncia; ed inoltre si fa obbligo di sospensione della licenza nel momento stesso in cui il magistrato, attraverso il rinvio a giudizio, certifica l'esistenza del reato.

Come i colleghi possono facilmente constatare si tratta di questioni particolarmente importanti ed io non ne ho affrontate che alcune, senza entrare nel merito dei singoli emendamenti. Mi sia consentito, però, di far osservare alla Commissione tutta che noi siamo disponibili ad affrontare tutte le questioni poste dal provvedimento sino in fondo e che non intendiamo avanzare presso il Governo e la maggioranza alcuna richiesta che possa loro consentire di affermare che l'iter del provvedimento è ritardato a causa dell'opposizione comunista. Naturalmente ciò non toglie che nel corso del dibattito manifesteremo, quando lo riterremo opportuno, le nostre opinioni sulle singole questioni. Ed a questo fine ritengo che il presidente abbia il dovere — all'adempimento del quale sono certo non mancherà — di garantire a noi tutto il tempo necessario alla illustrazione degli emendamenti e di consentirci di batterci perché si avvii un serio confronto sui fatti, quale che sia l'esito dei provvedimenti. Indubbiamente, noi potremo modificare alcune delle nostre posizioni, ma non per questo giungere ad un voto favorevole al provvedimento stesso, perché riteniamo che su di esso comunque continuo e continueranno a pesare quegli elementi sui quali ho discusso in termini critici all'inizio del mio intervento.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni in ordine alle osservazioni dell'onorevole Antoni ed alla definizione che di me ha dato che è così contraria alla mia natura.

In primo luogo desidero ricordare che il presidente, ai sensi del Regolamento, non gode della facoltà personale di porre all'ordine del giorno disegni di legge, ma solo di quella di sollecitare in questo senso l'ufficio di presidenza che decide all'unanimità.

Devo poi ricordare che essendo stato eletto presidente di questa Commissione il 7 maggio scorso, ebbi subito modo di mettere in luce l'opportunità di porre all'ordine del giorno il provvedimento e che, trascorsa la pausa elettorale, sempre su mia sollecitazione, esso era stato posto all'ordine del giorno martedì 17 giugno, concludendosi poi quella fase dell'esame con la nomina di un Comitato ristretto. I Comitati ristretti hanno, come tutti sanno, facoltà autonoma di riunione: tuttavia, quello da noi nominato fu convocato il 2 luglio per iniziativa dell'ufficio di presidenza. Successivamente, mentre nei mesi di luglio e settembre la Commissione era impegnata nell'esame dei decreti economici, il Comitato non ha tenuto nessuna riunione. Debbo, inoltre, constatare con dispiacere che, in attesa di dati provenienti dal Ministero delle finanze, nessuna sollecitazione è stata rivolta al presidente perché tali dati venissero pressantemente richiesti. Martedì scorso ho deciso di intervenire alla riunione del Comitato al fine di sbloccare la situazione di stallo nella quale esso si trovava e per sottolineare — contro il suo parere, onorevole Antoni — la opportunità di chiudere la discussione non apparendo essenziale per la definizione del provvedimento l'acquisizione di quei dati di cui parlavo poc'anzi. I fatti ci hanno dimostrato che effettivamente essenziali non erano, seppure utili. Queste sono le precisazioni che ho ritenuto mio dovere svolgere in risposta alle affermazioni del collega Antoni. Quanto al mio giudizio generale sulla situazione, ritengo che i parlamentari lavorino molto ma il Parlamento lavora poco e male per cui è in ritardo nei confronti di molte leggi importanti, tra le quali anche quella oggi al nostro esame.

SANTAGATI Intervengo confermando la mia precedente impressione, impressione che, dal punto di vista procedurale, è stata respinta con un voto di cui non ho chiesto il controllo di maggioranza, e non so, se in quel momento io avessi chiesto la verifica, se il voto sarebbe stato considerato valido!

PRESIDENTE. Del resto, onorevole Santagati, gli emendamenti le sono stati consegnati appena un momento dopo che lei li aveva richiesti.

SANTAGATI. Comunque intervengo anche per dimostrare che né io né il gruppo del Movimento sociale abbiamo alcuna volontà ritardatrice nei confronti del provvedimento in esame, anche se tengo a dire che in Aula il dibattito avrebbe avuto una maggiore risonanza e ci avrebbe portato ad un maggiore approfondimento dell'argomento. Del resto tutto serve per imparare, vuol dire che in futuro saremo meno prodighi di concessioni di sede legislativa.

Ciò premesso, passo ad una prima osservazione: il provvedimento fu esaminato dal nostro ramo del Parlamento in una diversa prospettiva, cioè nell'ottica di rendere più generali certi controlli al fine di prevenire alcune violazioni macroscopiche sul piano dell'evasione tributaria; ciò avveniva però prima del manifestarsi degli ultimi clamorosi fatti, prima del sopraggiungere della vastissima eco dell'evasione fiscale, prima che accadesse ciò che è accaduto al solito democriteo modo italiano, per cui le cose avvengono attraverso tutta una serie di casi fortuiti.

Comunque di queste cose si è abbondantemente scritto e parlato, e sarebbe stato sufficiente che il Governo avesse avuto un ufficio stampa più attrezzato, che probabilmente avrebbe posto maggiore attenzione al fenomeno degli illeciti.

C'è di più, e se sbaglio il sottosegretario mi corregga: lo stesso sottosegretario qui presente, rispondendo ad un'interrogazione al Senato che mi sembra vertesse sulla stessa materia, ebbe a comunicare un certo margine notevole di evasione — 40 miliardi, mi pare — e nessuno se ne accorse. Questo per dire che il nostro paese non è composto di persone molto attente, e che la strategia della disattenzione molte volte gioca dei brutti scherzi.

Proprio per questa disattenzione, il provvedimento è stato enunciato dal Governo sotto una certa ottica corrente, co-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

me se si trattasse di una materia che non necessitava di attenzioni particolari. È in questo modo che il Governo ci ha avvertito che qualcosa non andava, perché 40 miliardi sono sempre qualcosa — anche se ormai siamo abituati a cifre astronomiche — ed esso sentiva il bisogno di correre ai ripari.

Qual è, quindi, l'ottica del provvedimento in esame? Quella di affidare agli organi della guardia di finanza ed a quelli dell'amministrazione finanziaria un maggior controllo, ovvero una maggiore e sostanziale possibilità di controllo. I fatti hanno purtroppo dimostrato che grosse evasioni si sono potute verificare proprio perché i custodi hanno fatto cattivo uso del loro compito di custodia, per cui è logico porsi la domanda: *quis custodes custodiet?*

Si tratta quindi di rivedere tutto il sistema della custodia. Io sono d'accordo nel ritenere che la stragrande maggioranza dei componenti la guardia di finanza, e dei funzionari, è corretta, però si sa che l'occasione fa l'uomo ladro. Da questo è derivata la necessità di cambiare il sistema dei controlli, perché è chiaro che, se l'attuale tipo di controllo ha consentito il verificarsi di abusi e di illeciti penali di notevole rilevanza, esso è difettoso. Infatti è vero che se le persone oneste sono in numero esorbitante, le poche disoneste si sono potute servire proprio della attuale carenza del sistema per concludere le loro azioni delittuose. In questi termini, ripeto, si è rivelata opportuna una nuova impostazione del controllo maggiormente basata sull'azione preventiva, perché la migliore funzione del controllo è, appunto, quella preventiva.

Sono sempre stato tra coloro che preferiscono prevenire il reato piuttosto che reprimerlo, su questo sono d'accordo, purtroppo però devo ammettere che non è certo con provvedimento come quello oggi in esame che il reato potrà essere prevenuto; questa purtroppo è acqua fresca. Il testo che ci troviamo di fronte rappresenta infatti soltanto una modesta sintesi di diversi precedenti provvedimenti; gli uffici hanno preparato il solito egregio

lavoro comparato tra i vari testi che vengono richiamati, e mi sono permesso di fare il confronto con la legislazione precedente e posso dire che, tutto sommato, si tratta di piccoli aggiustamenti di norme emanate in un periodo in cui era impensabile che reati del genere potessero essere avallati dal comandante generale della guardia di finanza. Sono state fatte solo piccole correzioni che non servono a niente. Ne cito qualcuna. L'articolo 5 prevede che l'ultimo comma del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che è del seguente tenore: « L'amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta di cauzione, per l'esportazione all'estero o per particolari impieghi, ammessi ad agevolazioni fiscali », sia sostituito dal seguente: « L'amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta a cauzione » (ecco la prima modifica: si è sostituito « di » con « a ») « per l'esportazione » (si sono tolte le parole « all'estero », forse perché giustamente « all'estero » è tautologico, e qualche professore di belle lettere avrà sentito la contraddizione), « o per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali »; viene poi aggiunta la seguente frase: « i trasferimenti in cauzione ad altri magazzini similari possono essere consentiti solo se giustificati sotto l'aspetto economico od operativo e sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero delle finanze ». Ma quest'ultima è una norma generica, in bianco, direi addirittura superflua, in quanto lascia le cose nella stessa identica situazione in cui si trovavano con la legge del 1939.

Faccio un altro esempio, comparando l'articolo 6 con il quinto comma dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, che esso vuole sostituire. La prima parte della norma è sostanzialmente identica, se si eccettua la sostituzione delle parole « direzione della circoscrizione doganale » con « circoscrizione doganale »; cioè si

spersonalizza l'ufficio e non so se ciò sia migliorativo o peggiorativo, perché « direzione » significa la parte dirigente, mentre « circoscrizione » chiunque faccia parte di essa. Non sono un tecnico e non so quindi se con la nuova dizione la norma sia più restrittiva o più permissiva; spero che il rappresentante del Governo ci dia un chiarimento in proposito. L'articolo 6 prevede, a differenza della vecchia norma, che « qualora - i prodotti di cui alla prima parte - vengano destinati alla combustione con utilizzazione del calore si rende applicabile il trattamento previsto nel precedente comma, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero delle finanze », ossia si deve pagare il tributo. È una norma molto elastica e non credo che il controllo dell'evasione del calore utilizzato sia così importante da ristorare l'erario. Non si venga quindi a dire che si tratta di un provvedimento innovativo o rivoluzionario. Si vuole solo gettare fumo negli occhi e far vedere all'opinione pubblica che il Parlamento si è riunito per esaminare un importantissimo disegno di legge sugli oli minerali. Ma, fatta la legge, trovato l'inganno, e le cose andranno peggio di prima.

Non è di questo che intendo occuparmi, ma della sostanza del provvedimento, e inizio proprio dal primo comma dell'articolo 1 che rappresenta una specie di « cappello » dell'intero disegno di legge (ed ecco la mia esigenza di avere dei tecnici che ci diano dei chiarimenti) e che prevede che « la concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere accordata solo a soggetti aventi adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito ». Mi sembra che questa norma non rappresenti un sicuro strumento di prevenzione, anche se ne comprendo lo spirito. Innanzitutto è molto generica. Che significa « adeguata capacità tecnico-organizzativa »? Chi deve stabilire il principio dell'adeguatezza? Ritorna la solita questione dei controlli e dei custodi. Se si vuole commet-

tere una violazione di legge si dichiara adeguata una cosa che non lo è. Per attuare una vera riforma in materia si dovrebbe prevedere la diversità e l'autonomia delle fonti di controllo, in modo che ciascuno possa essere controllato da altri e senza che il malefizio, come direbbe l'Ariosto, possa rimanere occulto. Con il tipo di controllo previsto non si possono evitare quei reati che abbiamo appreso in questi giorni essere stati consumati a danno del fisco. La norma che prevede la concessione per l'impianto solo a soggetti aventi « adeguata capacità tecnica » è talmente generica ed elastica che se ne può fare qualunque uso. Tecnicamente sarebbe stato molto meglio stabilire tutte le varie categorie, fare una precisa classificazione e decidere che tipo di concessione poteva essere accordata in una certa misura, e che tipo in altra misura. Il fatto che si preveda la competenza del prefetto e debba essere sentito il parere del comando del Corpo della guardia di finanza, e altri pareri ancora (quello del sindaco del comune interessato, o del comandante dei vigili del fuoco) rientra in tutta una serie di piccole norme di controllo che sono previste nella nostra legislazione anche per l'iniziativa più modesta. Ma quale può essere il parere dei vigili del fuoco? Che non c'è pericolo di incendio, non che si possano evitare manovre fraudolente! Le norme in questione, quindi, lasciano il tempo che trovano e non risolvono niente.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede che « le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le concessioni di competenza degli organi regionali ». Qui bisogna stare attenti. Mi appello alla competenza dell'onorevole Azzaro. Mi pare di ricordare che la competenza dell'assessore regionale all'industria e commercio sia esclusiva in materia. Non so, quindi, a questo punto se la norma in oggetto possa essere in contrasto con lo statuto regionale e finire con l'essere impugnata per difetto di costituzionalità. Dicendo questo non intendo affermare che il settore in Sicilia debba essere « zona franca ».

Qualora questo provvedimento di legge fosse stato applicato dieci giorni fa non mi sarei allarmato, anzi lo avrei considerato un passo in avanti nella legislazione della materia. Si dà il caso, però, che oggi esso è sorpassato e che non sappiamo quali potrebbero essere i controlli più idonei sulle concessioni di depositi di oli minerali e in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi. Il Governo dovrebbe riconoscere che con questo tipo di provvedimenti non si previene il ripetersi di certe situazioni anomale.

Il penultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge recita: «La licenza di esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti dell'impianto il cui titolare o legale rappresentante sia stato rinviato a giudizio...». Io non voglio mettermi nei panni di Pirandello, ma cosa pensare se il dirigente dell'ufficio è proprio quello che ha violato ripetutamente la legge e che, sempre per legge, è colui che può sospendere la licenza nei confronti di un cittadino rinviato a giudizio ma non ancora condannato con sentenza passata in giudicato? Sono molto perplesso anche se non reputo che ci sia una vera e propria violazione costituzionale, in quanto in materia di concessioni e di provvedimenti amministrativi esistono molti casi analoghi (un sindaco e un assessore, ad esempio, che siano rinviati a giudizio vengono sospesi dalle loro funzioni).

La materia, come si può dedurre dai recenti fatti, ha acquistato una delicatezza particolare. Più che prevedere la sospensione in astratto di una licenza concessa con eccessiva generosità occorrerebbero delle norme preventive più severe. Dai rapporti (non ancora noti) sullo scandalo dei petroli potrebbe, in ipotesi, emergere che a carico di amministratori unici di queste società che si occupano dei depositi di prodotti petroliferi risultino 12 condanne penali senza che nessuno se ne sia mai accorto. Se è vero che, sempre in ipotesi, si può far salva la buona fede, nel caso in ispecie per il

controllo del dirigente dell'ufficio tecnico che può sospendere la licenza, è anche vero che ci vorrebbero norme più severe. Chi ottiene la licenza deve essere, come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto. Ma non è con questi «pannicelli caldi» che si può risolvere la situazione. Siamo al giro di boa, si deve cambiare impostazione, lo scandalo è ormai avvenuto, anzi *oportet ut scandalum veniat!* Al penultimo comma dell'articolo 2 si dice anche che: «...per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale». Cosa vuol dire la frase: «punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno»? In teoria la violazione commessa potrebbe risultare una truffa, o l'insolvenza fraudolenta che è reato perseguibile a querela di parte, o ancora l'appropriazione indebita che è di competenza della pretura: quindi, perché si parla di pene non inferiori nel minimo ad un anno con riferimento a quel tipo di reati? Quelli che ho citato, infatti, sono tipici tra quelli commessi nell'esercizio di attività quali quelle di cui ci stiamo occupando.

Il problema di fondo, quindi, è quello di valutare attentamente tutte le questioni sul tappeto ed io ho fatto dei riferimenti solo ad alcune e neppure le più importanti, lanciando, per così dire, dei sassi in piccionaia. Se al contrario, si vorrà fare la legge affrettatamente, essa non servirà a nulla: il gruppo del MSI-destra nazionale non ha certo l'intenzione di insabbiare il provvedimento, ma solo quella di far sì che la legge che si vuole approvare abbia un minimo di efficacia.

Molti sono gli esempi che possono essere fatti con riferimento all'inefficacia della legislazione attuale e, quindi, anche di quella che oggi si vuole varare in quanto non dissimile, nella sostanza, da quella vigente; mi limiterò a farne uno solo che non è stato preso in considerazione dal ministro, nella sua relazione, come fenomeno di evasione grave: intendo riferirmi alla sotto fatturazione per la

quale operano le disposizioni generali di legge.

TESSARI ALESSANDRO. L'esperienza prova che tali disposizioni non sono state affatto sufficienti.

SANTAGATI. Questo argomento merita un approfondimento, probabilmente, di fronte alla proposta di inserire una disposizione che preveda degli strumenti contro la sottofatturazione i tecnici ci risponderanno che tale disposizione è già contenuta nell'ordinamento; ciò nonostante, sono del parere che sarebbe comunque opportuno inserirla nel contesto del disegno di legge in esame.

Ricordo pure che il ministro nei giorni scorsi ebbe modo di dire che, allo stato, non esistono norme atte ad impedire il compimento di determinati reati, anche se sarebbe possibile prevenirli: voglio chiedere, con umiltà, ai colleghi della maggioranza se davvero credono di aver trovato con questo provvedimento l'«*apriti Sesamo*», la panacea di tutti i mali, la possibilità di punire efficacemente i futuri evasori. Personalmente non ci credo e per questo motivo vorrei che il Governo avesse modo di darci tutti i chiarimenti possibili e non certo per ostacolare l'*iter* del provvedimento: non credo che nessuno possa accusarmi di non compiere il mio dovere in Parlamento e di non essere disposto a lavorare duramente quando si tratta di migliorare il dispositivo di un provvedimento.

Pertanto, se si vuole uscire dal solito *cliché*, è necessario procedere all'esame del provvedimento stesso nel modo in cui ho indicato, altrimenti non si fa altro che strombazzare che il Governo ha fatto il proprio dovere, visto che il disegno di legge è stato presentato in gennaio, e che è il Parlamento quello che ne ritarda l'*iter*. Se non si chiariscono questi elementi di carattere pregiudiziale, si approverà ancora una volta una leggina inconcludente e si continuerà a permettere a chi vuole frodare la legge di farlo perché essa si presta, tanto quanto quella attual-

mente in vigore, ad essere evasa e noi saremo ancor più responsabili di ciò dato che questa volta gli occhi ci erano stati aperti; non potremo dire che, dato che eravamo nel paradiso terrestre, non avevamo ancora mangiato la mela. La mela l'abbiamo mangiata eccome, l'innocenza l'abbiamo del tutto persa ed essendo adesso avvertiti, siamo nelle condizioni di nuocere di meno alla collettività. Per queste ragioni non mi sento di pararmi dietro il contentino degli emendamenti, senza, con questo, voler in alcun modo far torto alla buona volontà del relatore e dei colleghi che si sono impegnati nei lavori del Comitato ristretto. Ciò non toglie che avrei voluto poterne prendere visione per tempo e quando, ciò dispiacendo al presidente, chiedevo di poterlo fare prima che si desse inizio alla discussione sulle linee generali non lo facevo certo a scopi dilatori, ma solo per avere una visione complessiva della questione e far sì che tutti si fosse messi nelle condizioni di valutare quanto di innovativo rispetto al testo originario del disegno di legge fosse in essi contenuto.

Mi auguravo che questi emendamenti, elaborati «*dopo il diluvio*» fossero dirompenti tanto da cambiare completamente le cose, invece constato che sono modesti e che non risolvono affatto i problemi di fondo. Cosa, questa, che dimostra la veridicità della mia tesi e cioè che si tratta di materia eminentemente tecnica sulla quale neppure i parlamentari più studiosi e diligenti sono in grado di esprimersi in termini nuovi. È come se io volessi scalare l'Himalaya: non potrei mai riuscirci perché non ne ho le possibilità tecniche e fisiologiche. Vista la delicatezza dell'argomento, forse sarebbe opportuno che il presidente prestasse maggiore attenzione a quanto vado dicendo.

PRESIDENTE. La ascolto con tanta attenzione che ho scambiato qualche parola con il rappresentante del Governo proprio per sapere se sono stati predisposti alcuni emendamenti atti a far fronte ai problemi da lei denunciati.

SANTAGATI. Sono ben lieto di apprendere ciò: non sono, infatti riuscito ad individuare — forse per mancanza di preparazione tecnica — fino a questo momento disposizioni davvero in grado di cambiare radicalmente le cose. E dico sinceramente che vorrei che non fosse così, e che il disegno di legge fosse talmente ben fatto da rappresentare una conquista nella lotta e nella prevenzione di reati del tipo di quelli di cui oggi tanto si discute; almeno di questi, dato che non è possibile risolvere con un solo provvedimento tutte le questioni inerenti alla materia.

Se il Governo — così come apprendo in questo momento dal presidente — è intenzionato a presentare emendamenti sostanziosi e decisivi, sospendo il mio giudizio negativo sul provvedimento e mi riservo di esprimerne un altro, mi auguro diverso, in sede di esame degli emendamenti stessi o in sede di dichiarazione di voto.

Constato, comunque che le intenzioni del mio gruppo e quelle del Governo e dei colleghi coincidono: nessuno di noi, infatti, intende in nessun modo ritardare l'iter del provvedimento, né varare una legge in modo affrettato ed incompleto.

Mi auguro che il Governo che può avvalersi di tecnici — diversamente da noi che non possiamo che denunciare la nostra incompetenza ed impreparazione — ci metta nelle condizioni di poter meglio analizzare gli emendamenti che esso stesso intende presentare. Per questo motivo vorrei pregare il rappresentante del Governo di voler inserire a margine del testo degli emendamenti medesimi, secondo una costante prassi, anche la motivazione degli stessi, cosa questa che ci consente di meglio comprenderne la portata e di valutare complessivamente la ratio della norma. Non credo che far ciò sia cosa particolarmente onerosa per gli uffici legislativi del Ministero che hanno predisposto i testi: d'altra parte, non è detto che quanto scritto sia immediatamente recepito dal destinatario.

Con queste riserve, rinvio la conclusione del mio discorso alla successiva fase del dibattito.

TESSARI ALESSANDRO. Onorevole presidente, qual è la programmazione dei nostri lavori in riferimento al provvedimento che abbiamo in esame?

PRESIDENTE. Io direi di concludere questa sera la discussione generale e di votare l'articolo 1, successivamente di concordare il calendario che l'ufficio di presidenza ha già predisposto, e che prevede eventualmente per il prossimo mercoledì la ripresa della discussione del disegno di legge.

SANTAGATI. Mi permetto di insistere sull'opportunità di non votare questa sera l'articolo 1, perché si tratta di un articolo programmatico di notevole importanza che merita un approfondimento.

TESSARI ALESSANDRO. Mi accingo ad intervenire, considerato che non è intenzione del presidente rinviare ad altra seduta il seguito della discussione generale dopo i due interventi che abbiamo or ora ascoltato.

Signor presidente, colleghi, i due precedenti interventi hanno posto in luce un fatto di non indifferente rilievo, e che io condivido pienamente: il provvedimento al nostro esame non cade in un momento ordinario della vita della nostra Commissione, in uno di quei momenti di tranquillità che sarebbe estremamente necessario per legiferare in un settore estremamente delicato come quello degli oli minerali; momenti di tranquillità che consentirebbero il confronto leale e proficuo tra maggioranza e minoranza.

Il provvedimento cade invece nel pieno di una situazione particolarmente incandescente, e per di più a renderla incandescente è stato un fattore che ha strettissima attinenza con l'oggetto del disegno di legge al nostro esame: l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e la ricerca dei modi e degli strumenti per evitare che il fenomeno dell'evasione continui a protrarsi come si è protratto in questi anni.

Quanto ha comunicato il ministro Reviglio non più tardi di due giorni fa è a conoscenza, credo, di tutti i membri di

questa Commissione, il fatto è che le parti politiche che hanno preso parte a quel dibattito hanno dato atto al ministro stesso di un certo coraggio nell'interpretare i termini dell'imbarazzante fenomeno che ha visto coinvolto un settore delicato dell'amministrazione pubblica, e precisamente quel Corpo che dovrebbe offrire al cittadino la garanzia della lotta all'evasione fiscale: la Guardia di finanza.

È stato detto, da parte di tutte le forze politiche, che quanto è accaduto non deve consentire a nessuno di gettare un discredito generico e generalizzato sull'amministrazione finanziaria ed in particolare sul corpo della guardia di finanza, però nessuno può tacere o minimizzare il fatto che è in questo momento agli arresti proprio il vertice di tale Corpo.

Ciò che è avvenuto è particolarmente allarmante non solo per la coscienza generale dei cittadini che pagano le tasse, ma per il momento in cui la cosa si è verificata, che è il medesimo in cui il Governo appena insediato chiede ai cittadini altri sacrifici, attraverso nuove imposizioni fiscali, per far fronte alla crisi economica del paese.

E, quindi, nel momento peggiore che si è verificato il « disguido » — diciamo così — che lascia intravedere (non voglio anticipare giudizi che spettano alla magistratura, spettando al Parlamento quello politico) gravi ipotesi di collusione tra operatori economici del settore, ambiente politico e guardia di finanza. Faccio questa considerazione perché, signor presidente, con tutto il rispetto che ho per la sua persona, non condivido le parole con cui lei ha voluto aprire il dibattito su questo provvedimento, dando quasi la sensazione di voler terminare rapidamente l'esame prima che lo stesso Parlamento possa essere messo in grado di accertare, di leggere quei documenti che, da poche ore, hanno cominciato ad essere di dominio pubblico. Vorrei solo ricordarle che della relazione Vitali, che tanta parte ha avuto in questa vicenda, siamo venuti a conoscenza solo stamane, così come il documento consegnato al presidente della Commissione finanze del Senato sette mesi or-

sono, appunto sui disguidi avvenuti all'interno del Corpo della guardia di finanza (quindi il fenomeno della corruzione era a conoscenza del Governo già sette mesi fa) è stato consegnato ai senatori solo in questi giorni. Anche la nostra Commissione aveva chiesto di poter conoscere quei documenti, ma nel momento in cui parlo non sono stato ancora messo in grado di acquisire quei testi.

PRESIDENTE. Perché non è in grado ?

TESSARI ALESSANDRO. Perché il Ministro ce li ha promessi, ma non ancora consegnati! La mancanza di questa documentazione non è una mancanza di corredo teorico che possa aiutarci a capire in astratto i rimedi possibili nella lotta all'evasione. Questa documentazione costituisce un corredo importantissimo di conoscenza proprio nel momento in cui si prospettano nuove norme per combattere l'evasione. Il ministro Reviglio, credo con un notevole sforzo, ha fatto un elenco nutrito di modi possibili secondo i quali l'evasione ha potuto assumere una tale rilevanza, anche se ha voluto minimizzare i dati portati dalla stampa nazionale di 2 mila 500 miliardi di evasione. Se noi alle considerazioni del ministro Reviglio offriamo come primo segno e come prima risposta il provvedimento n. 1327 al nostro esame, credo che venga spontaneo ai membri di questa Commissione, almeno a coloro che hanno preso la parola prima di me, la considerazione che è troppo poco.

Quindi non capisco la sua preoccupazione, signor presidente, di dare questa immagine di efficienza, di rapidità di intervento legislativo del Parlamento. Ho avuto la sensazione che si volesse adottare una soluzione precipitosa, come se la conoscenza di come si è sviluppato questo fenomeno scandaloso di corruzione, non solo riguardante privati, ma probabilmente anche uomini pubblici, avesse in qualche modo limitato la portata del provvedimento odierno che invece io penso dovrebbe essere sostanzialmente modificato.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

Tutto ciò che va in direzione di una lotta all'evasione credo possa trovare in questa sede l'unanime consenso; però la modifica di vecchie norme che hanno consentito in passato fenomeni così macroscopici di corruzione non può essere accettata così nel momento stesso in cui le parti politiche che hanno lavorato in questa Commissione, in un clima forse anche insolito in questo Parlamento, in un confronto proficuo, a prescindere dai ruoli e dagli schieramenti. Questa disponibilità dovrebbe invece indurre ad una pausa di riflessione, non ad una sospensione o ad un rinvio perché, credo, siamo tutti contrari a qualsiasi logica insabbiatrice. Non si può insinuare il sospetto, nel momento in cui si opera in direzione della lotta all'evasione, di favorire l'apertura di nuovi varchi perché quel fenomeno che ho richiamato non dico possa con l'avallo legislativo proseguire, ma possa non essere stroncato.

Da un rapido esame del provvedimento e degli emendamenti che, purtroppo, sono giunti al nostro esame troppo tardi, non posso non condividere le preoccupazioni sollevate dai colleghi che mi hanno preceduto. Credo allora che al paese, che aspetta dal Parlamento un segno di chiarificazione, e di una volontà precisa di operare nella direzione che auspicava il ministro, non possiamo offrire uno strumento striminzito, per molti versi incerto, che potrebbe creare una ulteriore confusione nei riguardi di coloro che producono, importano, raffinano e distribuiscono i prodotti petroliferi. In ultima analisi non opereremmo, come potere legislativo, in direzione dell'opera che porta avanti la magistratura, ma di quanti, approfittando delle dimensioni del fenomeno della corruzione denunciato da tutti, vorrebbero offrire un alone di incertezza negli strumenti di intervento, incertezza del legislativo nel suo complesso.

Dalle considerazioni del ministro Reviglio, quando ha riferito alla Commissione sul complesso fenomeno dell'evasione e sulla possibile individuazione del momento in cui essa si configura, è emerso quanto sia di particolare importanza (co-

me ha notato anche il collega Antoni) il momento della importazione sottostimata che praticamente pone in condizione gli organi pubblici non solo di non sapere o di non poter controllare tutto il flusso dei prodotti petroliferi che entrano nel paese, ma soprattutto di non poter quantificare, quando « i buoi sono usciti dalla stalla » e l'evasione è stata consumata, il danno per la collettività. Ed è questa la cosa più imbarazzante per tutti noi. Abbiamo rilevato, di fronte alla relazione del ministro Reviglio, la necessità di fare i conti in questo campo, in tutti i momenti, e non solo di concentrare l'attenzione sulla possibile condensazione del fenomeno evasivo attorno al dirottamento della benzina.

Ma potrebbe non essere l'unico settore che deve attirare l'attenzione del potere legislativo.

PRESIDENTE. Il testo di questo disegno di legge fu presentato nella formulazione originaria più di un anno fa con lo scopo di sanare alcune irregolarità nel settore. Certamente, alla luce dei nuovi fatti emersi in questi giorni, il provvedimento acquista una portata molto più limitata non potendo far fronte a tutte le varie forme di evasione fiscale. Tuttavia, una volta riconosciuto questo limite, ritengo che il disegno di legge possa considerarsi ugualmente utile per sanare, come ho appena detto, irregolarità già esistenti.

TESSARI ALESSANDRO. Ciò che ha detto, signor presidente, potrebbe valere solo nel caso che il disegno di legge fosse stato approvato, ad esempio, un mese fa. Ora, ci troviamo di fronte ad una situazione completamente diversa, i fatti sono noti anche se i rapporti sullo scandalo dei petroli sono ancora chiusi nel cassetto del presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato.

Per tale ragione, penso che il suo « intervento tampone » signor presidente, sia « peggiore del buco », come si usa dire, in quanto noi non possiamo ignorare che ci sono forme di evasione fiscale molto sofisticate. Quindi, il provvedimento, di

fronte a fatti di tale portata acquista un valore pressoché irrilevante.

Credo che il potere legislativo non stia dando un buon esempio in questo momento, di fronte all'imponenza dello scandalo dei petroli, scandalo che ha portato in galera l'ex comandante generale del Corpo della guardia di finanza, Giudice. Tali scandali non possono non turbare notevolmente l'opinione pubblica, anche la più superficiale, e allarmarla (si parla, infatti, di uomini politici coinvolti), fin tanto che non si conoscerà l'entità di queste corruzioni.

Non desidero fare in questa sede dell'allarmismo; è, però, indubbio che ci troviamo di fronte ad episodi almeno « sgradevoli » che necessitano di una pronta risposta da parte del Parlamento, del potere esecutivo, delle forze sociali. La realtà è ben diversa, manca la volontà di fare chiarezza, anzi, si tenta, si vuole tutto ovattare, su tutto sorvolare comprese alcune « ineleganze » che hanno visto coinvolti anche uomini di governo.

In questa sede voglio sottolineare con forza che il fenomeno che ci sta di fronte è grave, così come è altrettanto grave la tentazione di operare una sanatoria o l'approvazione di un provvedimento di legge che non va nella direzione auspicata dall'opinione pubblica.

Con questo disegno di legge, ripeto, non vi è certezza di combattere l'evasione fiscale. Nessuno dei membri di questa Commissione, a mio avviso, si sarebbe rifiutato di approfondire l'esame del provvedimento per un'altra settimana, consapevoli della necessità di redigere una normativa atta a fronteggiare quelle speculazioni che hanno dato vita a questi enormi scandali. Se così avessimo fatto, allora avremmo potuto dare all'esterno del palazzo una immagine diversa del Parlamento. Cosa pensare, invece, di un provvedimento di questa portata varato dalla nostra Commissione in due giorni? Prende corpo il sospetto che con esso non solo non sarà colpita la grande speculazione, bensì faciliterà i « rimedi », gli « accordi » e le « scappatoie ».

Questo non può non lasciare traccia in tutti noi e credo che non possiamo, a cuor leggero, pensare di operare collettivamente se non ci facciamo carico di questa preoccupazione.

Desidero, a questo punto, ricordare alcune considerazioni del collega Antoni che, nella sostanza, condivido. Egli ha sostenuto che gli strumenti più sicuri di controllo avrebbero imposto ciò che il presidente sosteneva fosse mancato, cioè la conoscenza da parte del Parlamento del momento in cui la grande frode era iniziata. L'onorevole Antoni molto concretamente prospettava una serie di emendamenti e quindi non rifiutava la logica dell'intervento, sia pure sostanziale, purché a tale strumento si desse carattere di incisività, di certezza. Per altro, anche il documento del Governo del 28 gennaio 1980 faceva intravedere una buona predisposizione del ministro Reviglio non sostanziata, però, da strumenti adeguati. Siccome, per altro, è chiaro che le buone intenzioni non sono sufficienti quando i livelli di capacità organizzativa degli evasori sono tanto qualificati da mettere addirittura in ginocchio il Governo quando dichiara di non conoscere la quantità del prodotto petrolifero grezzo che entra in Italia, la prima risposta da dare a tutto questo era una risposta di carattere legislativo, sia pure sotto forma di emendamento.

Credo che faremmo un cattivo servizio a noi stessi prima ancora che al paese se, in questo momento, non sapessimo saldare ciò che stiamo facendo con la situazione più generale nella quale ci troviamo. Le mie perplessità sullo strumento complessivo nascevano dal fatto che non solo ipotesi diverse si sono confrontate tra la maggioranza e l'opposizione — questo rientra nella dinamica ordinaria della vita parlamentare —, ma che quando il dissenso non è tanto sulla scelta di strumenti diversi, ma registra impossibilità di intervenire nel fenomeno dell'evasione, in quanto il provvedimento che stiamo esaminando non si discosta, nella sostanza, dal tipo di legislazione che ha permesso tale evasione, allora non si può avallare la

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE. — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

tesi del relatore in favore del testo in esame.

Ricordava il collega Antoni che gran parte del petrolio entra nel nostro paese per via di mare e che nulla viene proposto, in questo provvedimento, per quanto riguarda i controlli a scandaglio in mare. Si tratta, anche in questo caso, evidentemente di soluzioni marginali: credo che il collega Antoni non pensasse che con tali controlli fosse possibile colpire il cento per cento del traffico clandestino di importazione, ma certamente ciò costituirebbe un segnale concreto della volontà del Parlamento nei confronti di un fenomeno così inquietante.

Il controllo all'entrata dei prodotti petroliferi non solo colpirebbe all'origine il fenomeno, ma consentirebbe di dare al paese, al potere esecutivo ed all'amministrazione finanziaria la possibilità di non dover ripetere, di fronte ad eventuali riedizioni degli scandali, l'atto di umiltà, ma anche di impotenza che il ministro Reviglio ha pronunciato di fronte alla nostra Commissione quando ha parlato di incontrollabilità del fenomeno complessivo dell'evasione.

Vorrei ora accennare ad una questione che riprenderò più dettagliatamente nel corso dell'esame degli articoli. Il relatore ed il collega Antoni hanno sostenuto due tesi diverse in merito al provvedimento in esame: da un lato il relatore ritiene che esso sia finalizzato a bloccare il grosso movimento dei piccoli depositi, che rappresentano il 97 per cento del traffico, mentre il 3 per cento sarebbe costituito dai grandi depositi. La tesi del collega Antoni, invece, era diametralmente opposta. Egli, infatti, era preoccupato di non colpire indiscriminatamente gli impianti: e colgo l'occasione per dire che non mi è affatto piaciuta la sua affermazione circa il fatto che la rigidità da imprimere al movimento del materiale all'interno di questa miriade di depositi potesse andare in una direzione opposta a quella conseguente alla logica del mercato. Questo, come ragionamento astratto, può anche essere corretto, ma non dobbiamo dimenticare che la legge non può mai consentire che al-

cune categorie economiche si trovino in una posizione di svantaggio rispetto ad altre. Per questa ragione condivido la preoccupazione che, nei fatti, con il disposto del provvedimento in esame, si favoriscano le grosse concentrazioni che operano in condizioni di monopolio.

Il relatore sosteneva una tesi diversa quando affermava che, una volta pagata la tassa, non c'era più bisogno delle movimentazioni, quando, invece, l'origine di questo putrescente scandalo risiede proprio nell'esistenza di tanti depositi fantasma.

Le preoccupazioni che sono state qui espresse sono tra loro legate e necessitano di essere sintetizzate in una proposta chiara; la Commissione, invece, opera in uno stato di quasi totale disinformazione ed è costretta a servirsi di categorie che non contemplano neppure quei dati che solo di recente ci sono stati forniti. Di dati disarticolati, invece, avremmo estremo bisogno perché anche se la logica di non privilegiare i grandi rispetto ai piccoli è, in linea di massima, corretta, non è affatto detto - e non me ne voglia il collega Antoni - che questi piccoli siano « figli di oneste persone » solo perché piccoli; i piccoli commercianti, infatti, possono essere proprio il moltiplicatore di certi fenomeni di evasione, come in questi giorni purtroppo stiamo constatando.

Per tutte queste ragioni - ripeto - sarebbe necessario disporre di ben altri dati, relativi, ad esempio, alla capacità delle raffinerie presenti nel nostro paese; cioè bisognerebbe essere in grado di quantificare il prodotto raffinato rispetto al greggio importato. Oggi, infatti, non credo si sia in grado di dire con esattezza quanto sia il greggio che entra nel nostro paese ed ho purtroppo l'impressione che, se si conoscessero con esattezza questi dati, rimarremmo tutti raggelati dal constatare che l'evasione di 2 mila miliardi, che ha tanto scandalizzato l'opinione pubblica, rappresenta solo una parte dell'evasione complessiva.

L'acquisizione di tutti questi dati, dunque, consentirebbe alla Commissione di

varare un provvedimento che, pur non proponendosi come soluzione in termini di massimi sistemi, potrebbe costituire una risposta realistica a problemi che in questo momento è impossibile ignorare.

I colleghi intervenuti prima di me hanno espresso perplessità riguardo ad altri aspetti del provvedimento che gli emendamenti preannunciati non riescono a fugare. Da una rapida scorsa agli stessi anch'io ritengo di poter dire che essi non sono in grado di risolvere i problemi attuali, così come non lo è il provvedimento nel suo insieme, dato che sia quelli che questo si muovono in una logica che può essere definita semplicemente vecchia.

Che questo sia vero è possibile evincerlo da un rapido esame della questione relativa alle concessioni affittabili o meno. Anche in questo caso, sono state espresse due diverse tesi, ed entrambe possono offrire delle soluzioni realistiche. Ciò nonostante, non posso fare a meno di dire che manca, ancora una volta, la volontà di risalire a monte del fenomeno.

Concludendo vorrei rifarmi brevemente al dibattito svoltosi in aula intorno alla famigerata legge sui misuratori meccanici. In quell'occasione non ricordo la posizione del collega D'Alema. Fummo in pochi a prevedere l'applicazione dei misuratori medesimi da parte dei produttori. Senza l'istallazione dei misuratori meccanici non si potevano mettere a disposizione del Corpo della guardia di finanza strumenti davvero efficaci ai fini del controllo di quanto avviene, in entrata e in uscita, nei depositi. Non è un po' ingenuo fingere di credere sempre e per forza alla buona fede dei petrolieri?

Ricordiamo tutte le dichiarazioni allarmate che fecero anche alcuni colleghi di questa Commissione che io stimo — l'onorevole Azzaro, per esempio — e che avevano responsabilità di governo, i quali forse prendevano per oro colato le minacce e le pressioni, dei petrolieri, le indicazioni tassative di tutti coloro che avevano deciso che i misuratori meccanici non si dovevano mettere per poter più comodamente rubare al fisco.

GOTTARDO, *Relatore*. Ero relatore del provvedimento, e non ho mai subito sollecitazioni né pressioni di alcun genere.

TESSARI ALESSANDRO. Ricordo al collega Gottardo che il provvedimento era talmente poco presentabile nella sua veste originaria che, non potendo essere presentato da solo, venne portato in Commissione come appendice, alquanto innaturale, al provvedimento economico per le popolazioni terremotate del Friuli. Quando i radicali minacciarono di non far passare il provvedimento per i terremotati se da esso non si fosse staccata l'inutile appendice rappresentata dai misuratori meccanici, l'onorevole Santuz, preoccupato della minaccia, impose al Governo di addivenire alla richiesta radicale. Fu così che, per il provvedimento relativo ai misuratori meccanici, si dovette trovare un'altra soluzione.

Siamo quindi a conoscenza, tutti, che non sempre l'operato della maggioranza è stato immune da sospetti di collusione oggettiva con coloro che sono stati posti oggi al centro dello scandalo dei petroli.

Chiedo scusa ai colleghi del tono di questo mio dire, ma non si tratta di cose da poco, e non bastano a tranquillizzarci alcune letterine giunte a nostra conoscenza e rese pubbliche dal ministro Reviglio. Non ci convincono, o ci convincono troppo, visto che abbiamo potuto appurare di persona la tenacia e la pervicacia di coloro che non volevano che i misuratori meccanici venissero applicati.

Il colonnello Vitali è stato trasferito dopo il suo famoso rapporto. Non ho dubbi che ciò rientri nella prassi del Corpo della guardia di finanza, essendo il trasferimento avvenuto insieme ad altre trenta persone; lo stesso ministro Reviglio ci ha parlato della perfetta liceità del fatto. Però, se lo stesso discorso il ministro Reviglio lo facesse adesso, dopo aver letto il rapporto Vitali, ora no, non glielo potrei perdonare, perché se prima si poteva non supporre malizia nel trasferimento, adesso questo non è più possibile. Il trasferimento fu doloso. Ma restano ancora impuniti gli operatori del dolo.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

Il colonnello Vitali nella sua relazione — di cui il presidente ci ha fatto stamani giungere copia — ad un certo punto parla della difficoltà che aveva la guardia di finanza nell'operare, nella sua funzione ordinaria, il controllo che è la base conoscitiva perché essa possa operare e scoprire eventuali frodi ed evasioni. Poi, stranamente, ad un certo punto il colonnello Vitali aggiunge che, per la mancanza dei misuratori meccanici, alla guardia di finanza non era consentito operare con la precisione necessaria per l'adempimento dei compiti di istituto.

PRESIDENTE. Questo è un argomento che c'entra poco con il nostro dibattito, onorevole Tessari.

TESSARI ALESSANDRO. Qui non si fanno discussioni accademiche, qui non stiamo chiacchierando tra gentiluomini — quello lo possiamo fare in qualsiasi altra sede —, qui si tratta di dire se in Italia devono comandare uomini di Governo che sono in collusione con i petrolieri. Cerchiamo, dunque, di essere consapevoli che forse qualche ministro ha preso i soldi dei petrolieri; cerchiamo di far mente locale e di lasciare all'opposizione almeno il diritto dell'opposizione; ricordiamoci che il commendator Musselli veniva ricevuto in questo palazzo, troppo spesso e con troppi larghi sorrisi, in stanze vicine a questa.

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la sua indignazione è senz'altro giustificata, ma non è certo questa la sede per esprimerla, perché se tutti i membri della Commissione si comportassero come sta facendo lei, ogni argomento all'ordine del giorno sarebbe un buon motivo per un intervento di carattere generale sulla vita politica italiana, il che non è possibile.

Le ricordo quindi, onorevole Tessari, che lei si era felicemente avviato a concludere.

TESSARI ALESSANDRO. Noi stiamo parlando del petrolio e, se è vero che c'è petrolio e petrolio, è anche vero che

la frode ha una certa pratica diffusione nel Paese. È un fatto omogeneizzante e siccome il provvedimento che stiamo discutendo è esiguo, e poiché i fatti che sono a nostra conoscenza sono enormi, questo non dà diritto a nessuno di noi, né alla maggioranza, né all'opposizione di fingere di non sapere. A questo riguardo il gruppo radicale ha presentato una proposta di legge per una inchiesta parlamentare sullo scandalo dei prodotti petroliferi e sarà quella la sede per fare un esame generale della situazione dal quale auspichiamo possano tutte le parti politiche trarre motivo per redigere quel provvedimento che, secondo me, era l'unico che il Parlamento, nel caso specifico questa Commissione, doveva adottare, una volta che la vicenda dello scandalo petrolifero è emersa alla luce del sole.

Pertanto ritengo che il disegno di legge in esame non solo sia parziale, come giustamente ha detto il collega Antoni, più che parziale, ho l'impressione che rischi di essere gravemente insufficiente e che tradisca così una volontà politica della maggioranza, oppure di quella maggioranza che dovesse realizzarsi in questa Commissione, a supporto di una risposta così inadeguata di fronte al fenomeno che abbiamo davanti.

Dobbiamo essere consapevoli che saremo responsabili se faremo troppo poco, se consentiremo con questo provvedimento che ciò che è avvenuto in passato continui. Poiché il provvedimento che ci accingiamo a varare è posteriore allo scandalo che conosciamo, non ci si dirà: « poveretti! non sapevano come operava la speculazione e i criminali produttori ed evasori e come il potere politico obbediva a quelle istanze e a quelle pressioni ». Noi sapevamo, e come prima risposta abbiamo fatto questo provvedimento.

L'ultima considerazione riguarda il Corpo della guardia di finanza. È citato marginalmente, anche perché il disegno di legge è nato in un momento in cui della riforma della guardia di finanza si parlava come un problema generale di là da venire. Oggi invece abbiamo all'esame, in sede legislativa, un provvedimento riguar-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

dante la riforma del Corpo e vorrei anche sottolineare che vi sono altre iniziative riguardanti questa riforma. Mi riferisco all'iniziativa per la smilitarizzazione del Corpo, nata dal partito radicale, ma diventata ormai un fatto del paese, e che quindi non appartiene più al partito; sono state infatti raccolte 500 mila firme a favore del referendum per la smilitarizzazione da parte di cittadini italiani che prospettano al paese, e quindi al potere legislativo, la possibilità di dare una risposta, qualunque essa sia, a questa questione. Ma certamente ci troveremo in condizione di fare valutazioni generali sullo strumento legislativo che diamo in mano all'amministrazione finanziaria e al Corpo della guardia di finanza, e sulle insufficienze che esso presenta. Non credo vi siano incertezze su questo; sappiamo che il Corpo della guardia di finanza viene utilizzato in maniera non sempre ortodossa e che l'utilizzo di parte del Corpo per funzioni di ordine pubblico, o addirittura per funzioni marginali, disperde la sua capacità di operare in direzione dei controlli costieri e sul mare, nel momento dell'afflusso e dello scarico di questo materiale petrolifero, che in questo momento rappresenta il punto più delicato della vicenda. Credo che, ancora una volta, sia stonato, rispetto alla storia di questi giorni e alla nostra consapevolezza, dire: diamogli comunque questo strumento, vedremo se saranno o non saranno in grado di fare quei controlli che propone il relatore o coloro che hanno mosso critiche a quella ipotesi, così come è stonato fingere di ignorare la crisi del Corpo della guardia di finanza, perché non è senza turbamento che esso vede mettere in galera i propri vertici, non è senza preoccupazione...

PRESIDENTE. Il provvedimento riguardante la riforma del Corpo della guardia di finanza è all'ordine del giorno mercoledì prossimo.

TESSARI ALESSANDRO. Capisco che alle 10 di sera nasce il problema della discontinuità nel parlare e che ci vorrebbero delle pause per consentire l'attenzio-

ne necessaria. Capisco che una attenzione continuativa è difficile. Ma chi dovrebbe operare con questi strumenti è la Guardia di finanza, non il signor Tessari, o il signor Antoni o il signor Battaglia, è quel Corpo che oggi è colpito da questa situazione e da questa crisi. Ho ricordato che abbiamo lo strumento legislativo maturo, se non definitivo, ma c'è anche quest'altra situazione e per questo siamo fin d'ora preoccupati di porre questo problema della smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza, come la più valida risposta alla richiesta di una sua efficiente operatività nella lotta all'evasione, almeno in questo settore.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Tessari.

TESSARI ALESSANDRO. Non credo di aver bisogno di una sollecitazione.

PRESIDENTE. A termini di regolamento, sì.

TESSARI ALESSANDRO. Mi risulta abbastanza strano, considerato che nella discussione generale che si fa in Commissione non si ricorre mai a termini tassativi.

PRESIDENTE. Siamo in sede legislativa.

TESSARI ALESSANDRO. Se vogliamo applicare formalmente il regolamento, mi atterrò ai termini stabiliti, e concludo.

PRESIDENTE. Se avessi dovuto attenermi al regolamento, le avrei dovuto già togliere la parola da un pezzo! La invito pertanto a concludere.

TESSARI ALESSANDRO. Il presidente presiede, l'opposizione fa l'opposizione; ma ritengo inelegante proporre all'opposizione di consegnarsi, mani e piedi legati, alla maggioranza rappresentata dal presidente della Commissione. E ho concluso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione

sulle linee generali. Il relatore onorevole Gottardo ha facoltà di replicare.

GOTTARDO, *Relatore*. Mi dichiaro disponibile ad ascoltare tutte le diverse opinioni, ma mi preme fare una precisazione. Sarei quasi tentato di fare una nuova relazione. Non credo sia il caso di raccogliere determinate valutazioni che possono generale sterili polemiche e servire ben poco al nostro provvedimento. Ci siamo allontanati, alcuni si sono allontanati, in questa prima parte della discussione, dalla filosofia che muove il disegno di legge. È ben vero, come è stato rilevato da più parti — e l'ho sottolineato anch'io in sede di relazione — che stiamo operando in un clima estremamente pesante, ma credo che il legislatore non debba lasciarsi trascinare dalle pressioni che potremmo anche considerare naturali, ma poco razionali, che provengono dall'esterno e legiferare solo sotto l'emozione di un determinato momento.

Il provvedimento che è al nostro esame è essenzialmente di natura fiscale, perché vuol garantire al fisco l'esatta riscossione del tributo afferente al prodotto petrolifero. La evasione fiscale, per questi prodotti, scatta nel momento in cui sono immessi al consumo con la totale o parziale evasione del tributo medesimo. L'obbligo fiscale nei riguardi del prodotto petrolifero sorge nel momento della movimentazione. Quindi, bisogna cercare di gestire questo fenomeno della movimentazione in modo tale da averlo sotto controllo sempre. Tutto ciò che di fatto riduce o impedisce questo controllo occorre rimuoverlo.

Non mi riferisco a problemi di struttura dell'amministrazione finanziaria perché non è questo l'oggetto del provvedimento; di questo parleremo in altra occasione.

Finora hanno operato per la materia oggi in discussione alcuni provvedimenti. Anzitutto quello teso a creare una uguale imposizione fiscale sul prodotto petrolifero di omogenea sostanza merceologica. Un secondo provvedimento è stato quello con-

cernente la esatta determinazione della quantità del prodotto movimentato.

Adesso noi conosciamo l'esatta quantificazione del prodotto movimentato attraverso i misuratori meccanici.

Il disegno di legge al nostro esame colpisce innanzitutto quella libertà di concessione di depositi e modifica quella normativa precedente insufficiente a regolamentare il settore dei depositi costruiti e fabbricati nel nostro territorio. Esso, inoltre, estende l'istituto della licenza che non va confusa con la concessione. Quest'ultima, infatti, è il titolo che permette ad un soggetto (fisico o giuridico) di costruire l'impianto senza poterlo, però, gestire. La licenza fino ad oggi è l'istituto riguardante solamente i depositi per la distribuzione automatica del carburante.

Ora anche i depositi liberi e collegati alle tubazioni e raffinerie sono sottoposti ad un atto amministrativo (la licenza) che deve essere emesso dall'ufficio tecnico. Quindi, con questa precisazione, viene a cadere la perplessità sollevata dall'onorevole Santagati in quanto la licenza, ripeto, deve essere rilasciata dall'ufficio tecnico e avrà una scadenza ben precisa e rinnovabile; nel momento che essa dovrà appunto essere rinnovata lo stesso ufficio tecnico appurerà il fondamento della richiesta.

TESSARI ALESSANDRO. Ma si tratta anche di discrezionalità nell'esaminare la adeguata capacità tecnica ed economica!

GOTTARDO, *Relatore*. Proprio questa espressione (di cui posso riconoscere la genericità) è stata ripresa da una norma che stabilisce gli elementi richiesti al titolare della concessione per un deposito di distribuzione automatica. Si tratta, quindi, di una espressione normativa già contenuta in una legge e ripresa in questo provvedimento...

TESSARI ALESSANDRO. Resta, però, in piedi il concetto della discrezionalità della scelta.

GOTTARDO, *Relatore*. Dalla lettura attenta del provvedimento si individua che

la titolarità del soggetto che rilascia questa concessione per depositi spetta al ministro dell'industria che agisce di concerto con il ministro delle finanze. Se noi ci permettiamo di sospettare che questi soggetti nella loro discrezionalità possano operare in una direzione piuttosto che in una altra, allora ritengo di dover dire che non possiamo accettare pregiudizialmente valutazioni di questo tipo pur riconoscendo che la debolezza umana è presente e che fatti del genere potrebbero anche verificarsi (in questo caso ci troveremmo di fronte ad un illecito).

Resta il fatto che per determinati depositi, la concessione viene rilasciata dal prefetto della provincia dopo aver sentito il parere di alcuni uffici.

La normativa al nostro esame prevede per la licenza la scadenza triennale, l'obbligo di rinnovarla pena la sua decadenza e l'arresto totale dell'impianto.

L'onorevole Antoni ha rilevato una spequazione normativa contenuta nel secondo comma dell'articolo 7 per i depositi con capacità superiore o inferiore ai 3 mila metri cubi. In questo modo noi rendiamo secondo l'onorevole Antoni impossibile la movimentazione tra depositi liberi, cioè che hanno già assolto l'obbligo fiscale, rendendo così impossibile il trasferimento delle merci nel nostro territorio. Tale regolamentazione viene applicata nei confronti del 97 per cento dei depositi esistenti, considerando esatti i dati forniti dal ministero.

Ma non è possibile immaginare un deposito di portata inferiore ai tremila metri cubi che giustifichi, anche dal punto di vista economico, la movimentazione da un deposito di questo tipo ad un altro. Per altro, il restante tre per cento dei depositi, di dimensioni superiori ai tremila metri cubi, è controllabile con estrema facilità.

TESSARI ALESSANDRO. Quanti sono in Italia i depositi di portata superiore ai tremila metri cubi?

GOTTARDO, *Relatore*. Sono 141, ma solo in questi casi esiste anche una giusti-

ficazione di natura economica che rende necessaria la distribuzione da un grosso deposito a depositi minori.

Dunque, non è che ci sia un atteggiamento troppo rigido ed antiprenditoriale che faccia nascere quei famosi « lacci e laccioli » di nota memoria, anche perché c'è la possibilità della locazione nei confronti della quale il collega Antoni ha manifestato un netto dissenso. D'altronde, non si disconosce l'esigenza di imprenditorialità se si nega a chi ha ottenuto a suo tempo una determinata concessione il diritto di cederla ad altro soggetto.

Si è discusso, in sede di Comitato ristretto, dell'istituto del comodato che, a differenza della locazione, è gratuito. Non credo non possa ravvisarsi un elemento di garantismo nel modo in cui è stata strutturata la norma, in quanto si rende il soggetto, a fronte del quale si chiedono adeguate capacità tecniche, organizzative ed economiche, responsabile in modo solidale per l'illecito fiscale nei confronti del soggetto locatario che è titolare solo di una modesta licenza di gestione.

Un punto molto controverso che ci ha fatto discutere a lungo in sede di Comitato ristretto riguarda l'eventuale sospensione della licenza nel momento in cui insorga l'illecito fiscale. Debbo dire che non mi sento certamente convinto dalla congruità della norma così come l'abbiamo ricevuta dal Governo, perché mi pare che il riconoscimento di una responsabilità oggettiva possa far correre il rischio di una chiusura dell'impianto, con grave pregiudizio — anche se questo può sembrare un elemento trascurabile — delle finanze di chi ha ottenuto, a suo tempo, la concessione ed anche — se è vero che la salute di un'economia si misura nel generale quadro economico — con grave pregiudizio dell'efficace distribuzione dei prodotti petroliferi. La sospensione della licenza avviene oggi in base a criteri estremamente discrezionali, in quanto basta un semplice avviso di reato per farla scattare: ciò contravviene anche ad un principio costituzionale in base al quale, finché non vi sia stata conclusione di procedimento, non si può far altro che presumere l'innocenza

del soggetto. A tale questione — desidero ricordarlo al collega Antoni — si è richiamata anche l'onorevole Ersilia Salvato, anch'essa comunista, in una sua dichiarazione compiuta in questa sede il 5 dicembre 1979 in merito proprio al problema della sospensione della licenza per solo avviso di reato.

Il fatto, invece, di limitare il provvedimento di sospensione della licenza al solo caso di rinvio a giudizio limita senz'altro i rischi cui ho accennato. Mancando nel provvedimento l'individuazione di una scadenza mi sono permesso — con il conforto di altri membri del Comitato ristretto — di identificare la chiusura della fase di sospensione nella dichiarazione di proscioglimento dell'imputato e quindi del ripristino della libera gestione dell'impresa.

PRESIDENTE. Qual è la differenza tra questo emendamento proposto al sesto comma dell'articolo 2 e il testo del Governo?

GOTTARDO, Relatore. Il testo del Governo prevedeva la sospensione della licenza all'impianto che pertanto, durante detto periodo, non avrebbe potuto funzionare. L'emendamento da me preannunciato, invece, colpisce la persona, non l'impianto.

TESSARI ALESSANDRO. Questo non potrebbe offrire il destro ad una serie di persone che si potrebbero avvicinare alla guida dell'impianto?

GOTTARDO, Relatore. Arriveremo anche a questo punto, onorevole Tessari. Tale meccanismo, infatti, consentirebbe la prosecuzione dell'attività dell'impianto attraverso il cambiamento dei locatari.

Il fatto che sia sospesa la licenza ad una determinata persona non impedisce al titolare della concessione di stipulare un'altra locazione. Ciò rappresenta, inoltre, una garanzia di continuità di funzionamento dell'impianto. Solo nel caso in cui venga sospesa la licenza di esercizio ad una persona che è anche titolare della concessione si arresterà il funzionamento dell'impianto. La previsione della responsabilità

fiscale solidale, inoltre, rappresenta una norma cautelativa, in quanto il titolare della concessione è costretto a riflettere bene prima di scegliere un certo locatario ed a valutarne le capacità tecnico-organizzative ed economiche oltre che morali, in quanto, di fronte ad un illecito fiscale, nel caso in cui non sia soddisfacente la risposta del locatario, egli è chiamato a risponderne in via solidale.

Ho riflettuto molto su quest'argomento ed ho cercato di non farmi influenzare dai fatti contingenti: infatti, se è vero che un provvedimento deve dare una risposta anche a questi è altrettanto vero ed anche più importante che una legge deve essere soprattutto adeguata agli obiettivi di carattere generale che intende perseguire. Non dobbiamo, quindi, sottovalutare che la sospensione del funzionamento di un impianto, dati i tempi che la magistratura — e ciò non suoni critica aprioristica nei confronti di essa: si tratta solo di una constatazione — impiega per chiudere un determinato procedimento, in molti casi significherebbe la sua definitiva disattivazione; cosa, questa, che oltre a costituire un enorme spreco, comporterebbe notevolissimi problemi di natura occupazionale.

TESSARI ALESSANDRO. Potrebbero essere fatte pressioni sulla magistratura affinché non pronunci determinate sentenze.

GOTTARDO, Relatore. Nel legiferare, devo presumere che tutte le istituzioni dello Stato alle quali la legge si rivolge siano sane e capaci di adempiere al proprio dovere. D'altra parte, tutti conosciamo quante e quali pressioni vengono fatte sulla magistratura, sul Parlamento e sugli organi costituzionali in generale, a parole miranti ad evitare che si continui ad operare in termini assistenziali e nei fatti miranti a ripristinare assistenzialismi ad ogni pie' sospinto.

Entrando più approfonditamente nel merito del provvedimento vorrei prendere in considerazione la questione delle movimentazioni. Queste ultime sono essenzialmente di tre tipi: tra depositi doganali e

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

assimilati, tra questi e quelli liberi e tra depositi liberi. Voglio anche sottolineare che l'articolo 6 del provvedimento, in una sua parte, fa riferimento al recupero delle scorie, il che rappresenta un omaggio al risparmio energetico, sperando che qualcuno sia indotto da questa norma ad utilizzare questo calore. Questa norma, inoltre, risponde all'esigenza di evitare il più possibile fenomeni di inquinamento.

Ritornando alla questione delle movimentazioni, il provvedimento, in sostanza, mira a ridurre la tendenza alla proliferazione dei depositi per oli minerali non economicamente giustificati, che hanno reso spesso possibili le evasioni.

Questo è, sostanzialmente, l'obiettivo del provvedimento. Si è fatto di tutto per perseguirlo nel migliore dei modi? Su alcuni particolari rilievi critici mossi dall'onorevole Antoni in ordine alle metodologie normative posso anche essere d'accordo; ritengo, però, che le direttrici principali del disegno di legge siano di tutto rispetto. In particolare, per quel che riguarda le movimentazioni, devo dire che esse sono consentite in alcuni casi perché non si riesce a vedere, trattandosi di depositi enormi, perché non debbano essere possibili alcuni trasferimenti da raffineria a raffineria quando, ad esempio, si verificano casi di depositi stracolmi al sud e di altri al nord — ricordo la Mach di Venezia — assolutamente deficitari. Di fronte a situazioni siffatte non si possono impedire le movimentazioni fatte a scopo di immagazzinaggio, purché, naturalmente, esse sottostiano a determinate modalità: non ci si può, infatti — e lo ripeto — non fidarsi delle istituzioni, quale che sia l'atteggiamento umano.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge esclude dal divieto di movimentazione quei prodotti petroliferi adulterati per usi agevolati — ad esempio destinati all'agricoltura — ed anche altri provenienti da depositi liberi e destinati ad altri usi, purché esistano giustificati motivi e siano rispettate determinate modalità fissate dal ministro delle finanze. E ciò è stato previsto in quanto, trattandosi di depositi di una certa dimensione, potreb-

be rendersi conveniente, da un punto di vista economico, una equa distribuzione tra i diversi depositi dei prodotti petroliferi.

Per quel che riguarda i depositi liberi, indubbiamente i problemi da essi sollevati sono di notevole importanza. Infatti, secondo me, i fenomeni di grande evasione, che tanto hanno impressionato in questi giorni l'opinione pubblica, trovano la loro origine proprio nelle movimentazioni fittizie fatte per soggetti inesistenti e legittimate apparentemente dall'assolvimento dell'obbligo fiscale. In questi casi, dunque, è necessario individuare non tanto dei meccanismi di garanzia economica, quanto fiscale, al fine di impedire questo tipo di movimentazioni tra depositi che non abbiano determinate dimensioni e di imporre che le sole movimentazioni che da essi possono essere effettuate siano destinate ai consumi.

ANTONI. In sintesi, con questa disposizione noi stabiliamo che quei prodotti che pagano le imposte non possono muoversi e quelli che non le pagano sì. Prego il relatore di studiare attentamente quei documenti di cui fin'ora non ha avuto modo di prendere visione e che il presidente ritiene di scarsa importanza, nei quali i diversi argomenti sono presi in considerazione con riferimento alla località ed alla quantità; e di fare altresì un calcolo, della suddivisione per zone.

GOTTARDO, *Relatore*. Prometto di studiare anche questo elemento, collega Antoni.

ANTONI. Cerchiamo di non convincerci che l'evasione in gran parte nasce lì, in primo luogo perché ciò è in contrasto con quanto ha detto Reviglio, e poi perché è noto che l'evasione appartiene in particolare ai depositi costieri, perché è allo scarico delle navi che essa si determina. Naturalmente mi riferisco soprattutto ai grandi produttori ed ai grandi depositi.

GOTTARDO, *Relatore*. Prometto al collega Antoni di essere diligente e di legge-

re tutto. Certo che se fosse così devo dire che la mia fiducia sulla congruità dell'istituto sarebbe veramente messa a dura prova, perché pur trattandosi di grosse movimentazioni i soggetti sono pochi.

La matrice, è chiaro, non può che partire da un grosso deposito, però proprio perché i grossi depositi sono numericamente limitati, sono suscettibili di migliori controlli.

La filosofia del provvedimento si compendia quindi in quest'ottica: rendere impossibile la movimentazione quando si tratta di depositi minori, rendendola possibile soltanto per i depositi maggiori, però sempre dietro speciale autorizzazione del Ministero dell'industria di concerto con il Ministero delle finanze.

Indifferente è la capienza dei depositi collegati con tubazioni a raffinerie o a depositi doganali. Si tratta infatti, in questo caso, di depositi-polmone che, indipendentemente dalla loro ampiezza, devono fornire depositi dislocati in zone che presentano difficoltà di comunicazione.

La seconda deroga riguarda la movimentazione di prodotti destinati a successiva elaborazione per produzione a regime agevolato (carburante per uso agricolo, petrolio per riscaldamento, eccetera), mentre quella successiva riguarda i prodotti che hanno subito operazioni di additivazione o di miscelazione o di confezionamento o i prodotti confezionati.

Essendosi verificati fatti che hanno coinvolto imprenditori, elementi dell'amministrazione finanziaria ed esponenti del mondo della politica, noi ci muoviamo oggi in modo da attuare prima il contenimento, e poi l'eliminazione dell'evasione fiscale, però ci dobbiamo rendere conto che trattandosi di un prodotto con un'altissima incidenza di imposizione indiretta, è chiaro che è anche alta la sua evasione fiscale.

Nella mia veste di relatore ho cercato di comprendere prima la filosofia e la metodologia del provvedimento, mentre successivamente sono stati proposti miglioramenti che non sono di poco conto. Contrariamente, infatti, a quanto ha ritenuto di ravvisare il collega Santagati, men-

tre alcuni degli emendamenti proposti sono soltanto formali, altri si inseriscono sostanzialmente nel contenuto del provvedimento. Mentre su questi emendamenti si è però verificato l'accordo, su altri punti del provvedimento ciò non è stato possibile, pur non mancando il generale impegno per il miglioramento del provvedimento stesso.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rivolgo il mio ringraziamento al relatore ed ai colleghi intervenuti nel dibattito, ed in modo particolare ringrazio i colleghi che da alcuni mesi a questa parte hanno fornito il loro prezioso contributo per il varo del provvedimento e per il miglioramento del suo testo attraverso gli emendamenti che sono stati formulati.

Tutto ciò dimostra l'incidenza e l'importanza che il provvedimento riveste nella lotta all'evasione fiscale, materia che da alcuni anni è sovente oggetto di esame in questa Commissione ed in tutto il Parlamento.

Il relatore si è richiamato, nella sua introduzione, alla logica in cui si muove il provvedimento, ricordando anche l'impegno a suo tempo assunto dal Governo. Certo che il momento attuale non è dei migliori per esaminare un provvedimento del genere, perché si rischia di essere condizionati da aspetti psicologici negativi e dalle preoccupazioni che ognuno manifesta, e che d'altronde sono state anche oggetto di valutazione da parte del relatore e dello stesso ministro, in occasione delle sue comunicazioni del 4 novembre in questa Commissione. Ma credo che i colleghi debbano anche dar atto che ci si sta muovendo in una logica e in una strategia auspicata non solo dal Governo, ma anche dalle varie forze politiche presenti in Parlamento. Il Presidente del Consiglio, come ha avuto occasione di affermare nel recente dibattito sulla fiducia, si avvale dell'apporto di tutte le forze politiche per migliorare la capacità operativa del Parlamento nell'approntare una normativa corrispondente alle esigenze della collettività. Non possiamo bendarci gli occhi rispetto

al quadro che vari colleghi hanno sottolineato, perché una grave situazione incombe sul paese, evidenziata nelle dichiarazioni dello stesso ministro Reviglio che ha messo a disposizione del Parlamento tutti gli atti che siano nella disponibilità del Ministero delle finanze che possono far luce sulla vicenda ed evitare quelle distorsioni che si manifestano all'esterno del Parlamento da parte di alcuni.

Il Governo si muove in una logica che tutela gli interessi del paese e del contribuente, come dimostrano i provvedimenti di carattere fiscale all'esame del Parlamento e quelli che il Governo ha preannunciato. Quando le critiche al Governo sono fondate e concorrono ad una soluzione obiettiva dei problemi, essendo il nostro un regime democratico, possono e debbono essere accettate. Ma molte volte si esprimono anche degli apprezzamenti nei riguardi di uomini di Governo e del Governo in generale che non trovano fondamento nella realtà delle cose o nella pronuncia che nel caso specifico spetta agli organi della magistratura.

L'onorevole Antoni, che ha mosso una serie di critiche, anche costruttive, aveva espresso anche in sede di Comitato ristretto alcune preoccupazioni ed aveva preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti. Dichiarandomi perfettamente concorde con le conclusioni del relatore che è stato puntuale ed obiettivo, proprio in riferimento alla logica all'origine delle valutazioni fatte in Comitato ristretto, debbo però dire che alcune osservazioni che l'onorevole Antoni ha fatto nel suo intervento possono essere recepite dal Governo, in modo particolare quella riguardante la parzialità del provvedimento in esame. Si tratta certamente di un provvedimento parziale, in quanto fa parte di un pacchetto di provvedimenti che deve poi dare quell'immagine, cui si riferiva l'onorevole Tessari, di impegno del Governo e del Parlamento nel condurre una seria lotta alle frodi e all'evasione fiscale. L'onorevole Antoni ha fatto riferimento ad un abuso di circolari amministrative, ad un certo impegno che va al di là delle competenze delle direzioni generali, ad alcune notizie

che trapelano dagli organi di stampa. Debbo dire che il Governo è impegnato nella ricerca delle eventuali responsabilità di alcune direzioni generali e di alcuni uffici dell'amministrazione finanziaria. Quando si affronterà l'esame del provvedimento presentato dal Governo sulla riforma dell'amministrazione finanziaria, si evidenzieranno quelle carenze che esistono nei vari settori, in particolar modo nel settore delle dogane mancante di oltre seimila unità operative. Tutto ciò si ripercuote sul tipo di impegno che l'amministrazione finanziaria deve portare avanti nei controlli e su tutti gli aspetti operativi di questo delicato settore.

I richiami che sono stati fatti al Governo affinché assuma impegni ben precisi trovano riscontro nella politica che esso sta portando avanti e che il ministro Reviglio aveva sottolineato nel preannunciare l'istituzione di una Commissione che è già operante e che sta approfondendo il problema della funzionalità nel settore doganale, e dei controlli nel settore specifico che questa sera è al centro della nostra valutazione. Posso garantire ai colleghi ed al presidente di questa Commissione che quanto prima l'esecutivo appronterà una serie di provvedimenti che sottoporrà preventivamente all'esame della Commissione affinché questa possa studiare approfonditamente le linee della politica finanziaria da perseguire.

Le carenze esistenti non sono da addebitare soltanto al Governo, ma alla realtà e alla struttura che abbiamo ereditato. Anche in riferimento ad alcune riforme che sono state oggetto di esame da parte del Parlamento, come elemento centrale della svolta che si è data alla politica fiscale, e riferendomi agli interventi costruttivi che vi sono stati, posso dire che oggi il Parlamento si sente coinvolto in questo impegno e il Governo, dal canto suo, cerca di assecondare le esigenze delle varie forze politiche, sollecitate anche dalle forze sociali, che rispecchiano le esigenze reali del paese. Non si possono soltanto prevedere provvedimenti che diano un'immagine del paese di richiamo alla responsabilità nel settore fiscale; dobbiamo anche

prevedere provvedimenti che diano all'amministrazione finanziaria la possibilità di operare e di essere una amministrazione trasparente sotto tutti i punti di vista. Alcuni provvedimenti citati e dal relatore e dai colleghi intervenuti in termini critici o positivi, trovano questa disponibilità da parte del Governo. Il presidente ha richiamato anche il provvedimento riguardante il problema non della riforma, ma del potenziamento del Corpo della guardia di finanza, che si muove in questa logica della lotta all'evasione fiscale. In sede di discussione di questo disegno di legge il Governo darà tutti gli elementi necessari per evitare distorsioni e per una valutazione obiettiva del provvedimento che da anni è stato da più parti sollecitato.

Non intendo ripetere le cose già dette dal relatore. Vorrei soltanto precisare, per quanto riguarda alcune preoccupazioni manifestate dai colleghi che sono intervenuti, circa una valutazione più obiettiva che si deve fare nell'esame globale del provvedimento, che avremo modo di esaminare gli emendamenti presentati nel contesto della filosofia in cui esso si muove.

L'importante è, comunque, tenere presenti gli emendamenti che saranno presentati e diretti ad ottenere una maggiore tutela sia sul piano degli interessi fiscali sia sul piano del controllo della movimentazione dei prodotti petroliferi.

Il problema, evidentemente, riguarda il tipo di controllo. Su questo particolare aspetto sono stati richiamati in questa sede alcuni provvedimenti adottati dal Parlamento (in particolare mi riferisco a quello concernente l'applicazione di misuratori meccanici).

Lo scopo che dobbiamo raggiungere è quello della massima trasparenza nel tipo di controllo che l'amministrazione deve esercitare. Mi riservo di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti in sede di esame degli articoli.

Fin da ora ringrazio l'onorevole Gottardo per la sua relazione e i colleghi che sono intervenuti nella discussione sulle linee generali; assicuro da parte del Governo la piena disponibilità ad affrontare insieme l'esame di alcuni aspetti della normativa che qui sono stati sottolineati, nella prospettiva di concordare eventuali proposte di modifica.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO